

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

ZaCh System S.p.A.

ZaCh System S.p.A. Via Lillo del Duca, 10, 20091 Bresso (MI)	
Edizione	n. 7
Elaborata da	Corporate Compliance
Approvata da	Consiglio di Amministrazione di ZaCh System S.p.A. del 29 marzo 2021
Edizione precedente	n. 6 – Marzo 2019

Sommario

1.	ZAcH system e il Gruppo Zambon.....	8
2.	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	9
2.1	Principi generali	9
2.2	I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto	9
2.3	Le sanzioni a carico dell’Ente	9
2.4	Il modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente dalla responsabilità prevista dal Decreto	11
2.5	Riferimenti applicativi ed interpretativi: le linee guida	12
3.	Il Modello di ZACH SYSTEM S.p.A.	13
3.1	Il Codice Etico del Gruppo Zambon	13
3.2	Il Modello di organizzazione, gestione e controllo	13
3.3	I Destinatari del Modello.....	13
3.4	L’implementazione e l’aggiornamento del Modello di ZaCh System S.p.A.....	14
3.5	La mappa delle attività sensibili	15
3.6	Principi generali di controllo	17
3.7	Le modifiche e le integrazioni al Modello	18
4.	L’Organismo di Vigilanza	20
4.1	I requisiti dell’Organismo di Vigilanza.....	20
4.2	Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza dei componenti dell’Organismo di Vigilanza	21
4.3	I compiti dell’Organismo di Vigilanza e le sue risorse finanziarie.....	23
4.4	L’attività di reporting dell’Organismo di Vigilanza.....	25
4.5	Gli obblighi di informativa nei confronti dell’Organismo di Vigilanza	26
4.6.	Whistleblowing - tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti – art.6, comma2-bis del D.Lgs. 231/2001	29
5.	Diffusione e formazione sul Modello	31
5.1	Comunicazione	31
5.2	Formazione dei Dipendenti	31
5.3	“Terzi Destinatari”	32
6.	Il Sistema Disciplinare	33
6.1	Profili generali.....	33
6.2	I soggetti destinatari	34
6.3	Le condotte sanzionate e i criteri di graduazione delle sanzioni	35
6.4	Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale	37
6.5	Misure nei confronti dei componenti dell’Organismo di Vigilanza	40
6.6	Misure nei confronti dei dipendenti aventi la qualifica di “dirigente”	40
6.7	Misure nei confronti degli altri dipendenti.....	43
6.8	Misure nei confronti dei Terzi Destinatari del Modello	46
	PARTE SPECIALE A	48

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E	48
IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA	48
Premessa: Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio	49
A.1. Destinatari della Parte speciale A	49
A.2. I reati di cui agli art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01	50
A.3. Ulteriori esempi di potenziali comportamenti illeciti	63
A.4. Principi generali di comportamento	64
A.5. Mappatura delle attività sensibili in ZaCh System S.p.A.	66
A.6. Flussi informativi periodici e segnalazioni verso l’OdV	68
PARTE SPECIALE B	69
I REATI SOCIETARI	69
B.1. Destinatari della Parte speciale B	70
B.2. I reati di cui agli art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001	70
B.3. Ulteriori esempi di potenziali comportamenti illeciti	78
B.4. Principi generali di comportamento	79
B.5. Mappatura delle attività sensibili in ZaCh System S.p.A.	81
B.6. Flussi informativi periodici e segnalazioni verso l’OdV	82
PARTE SPECIALE C	83
I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	83
Premessa: l’introduzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose, gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.	84
C.1. I reati di cui all’art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001	84
C.2. La struttura organizzativa di ZaCh System S.p.A. in materia di salute e sicurezza sul lavoro	85
C.3. I fattori di rischio esistenti nell’ambito dell’attività di ZaCh System S.p.A.	86
C.4. Principi generali di comportamento	86
C.5. Procedure per il regolare svolgimento dell’attività aziendale e specifiche di prevenzione	89
C.6. Ruolo dell’Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro	90
C.7. Flussi informativi periodici e segnalazioni verso l’OdV	90
PARTE SPECIALE D	91
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO	91
D.1. Destinatari della Parte speciale D	91
D.2. I reati di cui agli art. 25 octies del D. Lgs. 231/01	92
Premessa	92
D.3. Esempi di potenziali comportamenti illeciti	97
D.4. Principi generali di comportamento	98
D.5. Mappatura delle attività sensibili in ZaCh System S.p.A.	99
D.6. Flussi informativi periodici e segnalazioni verso l’OdV	100
PARTE SPECIALE E	101
I DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO	101

E	101
REATI DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	101
E.1. Destinatari della Parte speciale E	102
E.2. I reati di cui all'art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001.	102
E.3. I reati di cui all'art. 25-bis1 del D. Lgs. 231/2001	104
E.4. Esempi di potenziali comportamenti illeciti	108
E.5. Principi generali di comportamento.....	108
E.6. Mappatura delle attività sensibili in ZaCh System S.p.A.	110
E.7. Flussi informativi periodici e segnalazioni verso l'OdV.....	111
PARTE SPECIALE F.....	112
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	112
Premessa metodologica relativa alla fattispecie di reato contemplate nella presente parte speciale	113
F.1. Destinatari della Parte speciale F	113
F.2. I reati di cui all'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001	114
F.3. I reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs 231/2001.....	120
F.4. Esempi di potenziali comportamenti illeciti	125
F.5. Principi generali di comportamento.....	125
F.6. Mappatura delle attività sensibili in ZaCh System S.p.A.	127
F.7. Flussi informativi periodici e segnalazioni verso l'OdV.....	128
PARTE SPECIALE G.....	129
I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	129
G.1. Destinatari della Parte speciale G	130
G.2. I reati di criminalità organizzata art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001	130
G.3. Esempi di potenziali comportamenti illeciti	133
G.4. Mappatura per funzione/processo delle attività a rischio in ZaCh System S.p.A., principi di comportamento e procedure per il regolare svolgimento dell'attività aziendale e specifiche di prevenzione	133
G.5. Flussi informativi periodici e segnalazioni verso l'OdV.....	133
PARTE SPECIALE H.....	135
I REATI TRANSNAZIONALI.....	135
I reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)	136
H.1. Flussi informativi periodici e segnalazioni verso l'OdV.....	137
PARTE SPECIALE I	138
IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	138
Premessa: il reato di corruzione tra privati	139
I.1. Destinatari della Parte speciale.....	139
I.2. Il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	140
I.3 Il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	140
I.4. Esempi di potenziali comportamenti illeciti	141
I.5. Principi generali di comportamento.....	141
I.6. Mappatura delle attività sensibili in ZaCh System S.p.A.	143
I.7. Flussi informativi periodici e segnalazioni verso l'OdV.....	144

PARTE SPECIALE L	146
I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	146
E	146
DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO	146
L.1. Destinatari della Parte speciale	147
L.2. I reati di cui all'art. 25- duodecies del D.Lgs. 231/2001	147
L.3. I reati di cui all'art. 25- quinquies del D.Lgs. 231/2001	148
L.4. Principi generali di comportamento.....	149
L.5. Mappatura delle attività sensibili in ZaCh System S.p.A.	150
L.6. Flussi informativi periodici e segnalazioni verso l'OdV	151
PARTE SPECIALE M	152
I REATI TRIBUTARI.....	152
Premessa: i reati tributari	153
M.1. Destinatari della Parte speciale.....	153
M.2. I reati tributari art. 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001.....	154
M.3. Ulteriori esempi di potenziali comportamenti illeciti	160
M.4. Principi generali di comportamento.....	161
M.5. Mappatura delle attività sensibili in ZaCh System S.p.A.	164
M.6. Flussi informativi periodici e segnalazioni verso l'OdV.....	165
ALLEGATO 1: MAPPATURA DEI RISCHI “RISK ASSESSMENT”	167
ALLEGATO 2: ELENCO DEI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RILEVANTI AI FINI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	168

GLOSSARIO

Attività sensibili: attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

Codice Etico Zambon: ultima versione del documento adottato da ZaCh System S.p.A. in data 5 maggio 2016.

Consiglio di Amministrazione (di seguito anche “CdA”): il Consiglio di Amministrazione di ZaCh System S.p.A.

Collaboratori: soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Decreto (di seguito anche “D.Lgs. 231/2001”): il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del Modello.

Dipendenti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi in favore della Società.

Gruppo: congiuntamente Zambon Company S.p.A., ZaCh System S.p.A., il gruppo di società controllate da ZaCh System S.p.A.

Controllo Interno: dipartimento centralizzato in Zambon Company S.p.A. denominato Global Compliance & Audit composto dalle funzioni Corporate Compliance e Internal Audit incaricate di svolgere le attività di controllo interno attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività della Società e del Gruppo, orientandole al raggiungimento degli obiettivi in modo corretto e trasparente.

Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “Il Modello”): il presente Modello organizzativo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001.

Mappatura dei rischi (di seguito anche “Risk Assessment”): documento che individua analiticamente le attività sensibili della Società

Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”): Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza del Modello nonché di curarne l’aggiornamento.

Società (di seguito anche “ZaCh”): ZaCh System S.p.A. con sede a Bresso (MI), Via Lillo del Duca n. 10 e controllata al 100% da Zambon Company S.p.A.

Zambon Company S.p.A.: società con. sede a Bresso (MI), Via Lillo del Duca n. 10 che detiene il 100% di ZaCh.

1. ZACH SYSTEM E IL GRUPPO ZAMBON

ZaCh System S.p.A., con sede a Bresso (MI), svolge attività di supervisione e controllo delle società controllate in Francia e Stati Uniti, in particolare, del sito produttivo ad Avrillé, Francia, che opera nella produzione di principi attivi e intermedi.

L'organizzazione del Gruppo prevede la centralizzazione di funzioni e di servizi, interconnessioni operative e rapporti *intercompany* tra le diverse società. Le relative attività sono regolate da contratti *intercompany* che garantiscono una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità tra le Società del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione di ZaCh System è composto da almeno tre membri, la Società è supervisionata da un Collegio Sindacale ed il bilancio è certificato da una società di revisione.

Particolare attenzione è riposta nell'assegnazione delle deleghe di poteri, espressamente regolamentati e con specifici limiti di spesa e firma.

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo anche ZaCh ha adottato un *corpus* di *policy* e procedure, sia manuali sia informatiche costantemente aggiornato, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali. Per la sede di Bresso è stato predisposto un Sistema di Gestione Aziendale per l'Ambiente e la Sicurezza conforme agli standard internazionali ISO 14001:2007BS e OHSAS 18:001:2007 a cura della consociata Openzone S.p.A.

È stato inoltre realizzato il progetto "Benvivere", che rappresenta il modo di essere e intendere il lavoro in Zambon ed ha avuto fin dall'inizio l'obiettivo di alimentare un senso comune di appartenenza considerando l'azienda come un luogo di crescita personale oltre che professionale. È una cultura che mette la persona al centro, attraverso l'apprendimento, il miglioramento, la valorizzazione dei dipendenti al di là dei ruoli e delle funzioni professionali.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

2.1 *Principi generali*

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche “D.Lgs. 231/2001” o “Decreto”) ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano la responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (definite anche “Enti”) in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi (di cui all’Allegato 1 del presente Modello), nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “apicali”);
- soggetti “sottoposti” alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

Tale responsabilità, pur definita dal legislatore come “amministrativa”, presenta i caratteri della responsabilità penale, poiché viene accertata nell’ambito del processo penale, consegue alla realizzazione di reati e prevede l’applicazione di sanzioni mutate dal sistema penale.

La responsabilità dell’ente si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

2.2 *I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto*

I reati e gli illeciti amministrativi che, alla data di approvazione della presente edizione del Modello organizzativo, fondano la responsabilità amministrativa degli enti, sono elencati all’Allegato 2.

2.3 *Le sanzioni a carico dell’Ente*

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell’Ente sono:

- a) la sanzione **pecuniaria**;
- b) le sanzioni **interdittive**;
- c) la **pubblicazione della sentenza di condanna**;
- d) la **confisca**.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Il giudice penale, nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato nonché del valore da attribuire ad esse, stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie da irrogare all'Ente.

Le sanzioni **interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione

(anche in via cautelare), dispone la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un **commissario giudiziale** per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione** della **sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale ed è inoltre pubblicata sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

2.4 *Il modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente dalla responsabilità prevista dal Decreto*

Il Decreto prevede che la società non sia passibile di sanzione qualora abbia adottato ed efficacemente attuato **modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi**, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente all'adozione ed efficace attuazione di un idoneo modello organizzativo da parte della società.

Nel Decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli.

Segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2.5 Riferimenti applicativi ed interpretativi: le linee guida

Come previsto dall'art. 6, 3° comma del Decreto, la Società adotta il Modello attenendosi, per quanto applicabili, alle linee guida di Confindustria ed ai codici deontologici di categoria quali Federchimica.

3. IL MODELLO DI ZACH SYSTEM S.P.A.

3.1 *Il Codice Etico del Gruppo Zambon*

Il Gruppo Zambon opera sulla base di valori fondamentali, ossia principi che devono guidare i comportamenti dell'impresa e delle persone che per la stessa operano.

A tal fine, la Società ha adottato il Codice Etico di Gruppo che costituisce parte integrante del presente Modello e della normativa aziendale di ZaCh System S.p.A. Il Codice Etico è pubblicato sui portali *internet* ed *intranet* della Società.

L'ultima versione del Codice Etico è stata approvata dal consiglio di amministrazione di ZaCh il 5 maggio 2016.

3.2 *Il Modello di organizzazione, gestione e controllo*

In data **28 maggio 2008** il Consiglio di Amministrazione di ZaCh System S.p.A. ha adottato la prima edizione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo nominando contestualmente l'Organismo di Vigilanza della Società.

I successivi aggiornamenti del Modello, intervenuti a seguito dell'evoluzione della normativa e delle modifiche connesse al nuovo assetto organizzativo, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data **21 dicembre 2010**, **7 maggio 2014**, **1° dicembre 2017** e **15 marzo 2019**. L'edizione del Modello attualmente vigente è stata infine adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società in data **29 marzo 2021**, in considerazione delle novelle normative da ultimo registrate in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

3.3 *I Destinatari del Modello*

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettate da:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e dell'Organismo di Vigilanza;
- i Dipendenti di ZaCh;

- gli Agenti, i Consulenti, i Collaboratori (sono da includere in tale definizione anche i collaboratori interinali), i *Partner*, nonché i Fornitori che possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
- quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti “Destinatari”.

3.4 *L’implementazione e l’aggiornamento del Modello di ZaCh System S.p.A.*

ZaCh System S.p.A. si avvale per l’implementazione e l’aggiornamento del Modello della funzione *Corporate Compliance* cui è stata riconosciuta la possibilità di accedere a tutte le informazioni aziendali, nonché di avvalersi di consulenti esterni. Tutta la documentazione relativa alle varie fasi del processo di adozione ed aggiornamento del Modello è custodita presso gli archivi della funzione *Corporate Compliance*.

Le risultanze dell’analisi dei rischi sono contenute nel documento “Mappatura rischi” c.d. “Risk Assessment” (Allegato 1).

La mappatura dei rischi ed i relativi aggiornamenti sono a cura della funzione *Corporate Compliance*, con costante informativa all’Organismo di Vigilanza.

Lo scopo della mappatura delle attività sensibili è:

- 1) Analizzare il profilo di rischio delle attività aziendali cosiddette “sensibili” rispetto alla commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.
- 2) Associare un livello di rischiosità “intrinseco” (o rischio inerente) – ossia legato alle condizioni ambientali del settore di riferimento, che possono prescindere dai sistemi di controllo della Società - ad ogni singola attività “sensibile” e relativi reati associati.

- 3) Assegnare alle diverse attività, in relazione ai diversi livelli di rischio intrinseco calcolato, differenti livelli di “priorità di intervento” (in relazione all’attività di monitoraggio da svolgere).

Per ogni attività sensibile, sono state individuate le diverse **occasioni di realizzazione del reato e le principali funzioni coinvolte nel processo.**

Si possono distinguere le suddette occasioni in:

- Dirette: occasioni dirette di realizzazione del reato;
- Strumentali: occasioni "strumentali" alla realizzazione del reato. Si tratta in questo caso di occasioni mediante le quali potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per commettere reati.

Per ogni occasione di realizzazione del reato, sono stati individuati i diversi profili di rischio, intesi come le modalità mediante le quali si potrebbe concretizzare l’illecito.

Ad ogni Profilo di rischio individuato sono stati infine collegati i reati teorici (di cui al D.Lgs. n. 231/2001) corrispondenti.

3.5 *La mappa delle attività sensibili*

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate nel paragrafo precedente sono stati individuati i profili di rischio di ZaCh System S.p.A., tenendo conto dell’attuale operatività della Società e della struttura organizzativa esistente.

Le principali attività e processi aziendali, ulteriormente dettagliati nelle relative Parti Speciali, che, al momento, possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato disciplinate dal Decreto, sono le seguenti:

- Conferimento di incarichi professionali
- Acquisto di beni e servizi diversi
- Attività relative alla gestione delle risorse umane
- Gestione dei rapporti intercompany

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di ispezioni e accertamenti
- Gestione contenzioso tributario
- Gestione rimborsi spese a dipendenti
- Gestione contabilità e redazione del bilancio di esercizio
- Gestione adempimenti ed operazioni in materia societaria
- Rapporti con clienti/fornitori/partner per la gestione di accordi negoziali e relative operazioni amministrative, contabili e di tesoreria
- Gestione dei processi amministrativo - contabili e dei flussi finanziari
- Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), nomina dei legali e coordinamento della loro attività
- Gestione dei rapporti con la polizia e i carabinieri per il coordinamento della sicurezza e dell'ordine pubblico
- Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica
- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni
- Gestione dei rapporti con l'autorità garante della concorrenza e del mercato
- Gestione adempimenti in materia di tutela della privacy
- Gestione dei Rapporti con Istituti di Credito
- Attività di gestione di marchi e brevetti
- Gestione dei rapporti commerciali (partnership) con terze parti appartenenti al settore privato
- Gestione della fiscalità
- Donazioni, borse di studio, contributi e liberalità

Al fine di presidiare i predetti processi rispetto ai rischi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001, sono state definite le seguenti “Parti Speciali”:

- A I reati contro la Pubblica Amministrazione e il reato a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria.
- B I reati societari.
- C I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- D Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.
- E Delitti contro l'industria ed il commercio e reati della falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

- F Delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in violazione del diritto d'autore.
- G I reati di criminalità organizzata.
- H I reati transnazionali.
- I Il reato di corruzione tra privati.
- L Delitti contro la personalità individuale e delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero.
- M I reati tributari.

I reati che non sono configurabili, o comunque difficilmente ipotizzabili, in relazione alle attività di ZaCh non sono espressamente previsti in alcuna Parte Speciale e, in ogni caso, sono opportunamente mitigati dalle disposizioni di cui al Codice Etico di Zambon, nonché dai presidi di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società (sono comunque elencati per completezza nell'Allegato 2).

3.6 *Principi generali di controllo*

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ferme restando le finalità peculiari descritte nei precedenti paragrafi, si inserisce nel più ampio sistema di gestione e controllo già in essere in azienda ed adottato al fine di fornire la ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi societari nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dell'affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio, anche contro possibili frodi.

In particolare, quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire, ZaCh System individua le seguenti componenti:

1. *Attribuzione responsabilità*: presenza di job description e organigrammi con chiare linee di riporto;
2. *Deleghe e procure*: assegnazione di deleghe o procure che riflettano le responsabilità gestionali con attribuzione di poteri di rappresentanza coerenti e poteri di spesa allineati e mai illimitati;

3. *Procedure manuali ed informatiche*: presenza di adeguate disposizioni aziendali a presidio delle aree sensibili nel rispetto dei principi di segregazione dei ruoli, tracciabilità e controllo;
4. *Segregazione dei ruoli*: separatezza all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che esegue ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo;
5. *Reporting e tracciabilità*: l'aspetto procedurale che prevede la dimostrazione, attraverso precise tracce documentali, dello svolgimento di un certo evento aziendale o di un processo decisionale;
6. *Comunicazione e formazione*: svolgimento di corsi da parte delle funzioni sui contenuti del Codice Etico e del Modello;
7. *Flussi informativi periodici verso OdV*: invii periodici da parte delle funzioni aziendali all'OdV di report con indicatori di performance;
8. *Flussi informativi periodici verso il Collegio Sindacale*;
9. *Flussi informativi periodici verso il Consiglio di Amministrazione*;
10. *Controllo di 3° livello*: verifiche indipendenti su attività/processi svolte da funzioni non operative quali l'Internal Audit o società specializzate.

3.7 Le modifiche e le integrazioni al Modello

Il presente Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e comunque previa consultazione dell'OdV in relazione a:

- violazioni o elusioni delle misure del Modello;
- modifiche dell'assetto interno della società o del Gruppo e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- aggiornamenti normativi;

- esito delle attività di verifica interna da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Le procedure operative adottate in attuazione del Modello, nonché le modifiche o le integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente documento sono modificate a cura delle funzioni aziendali competenti.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Condizione necessaria ai fini dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo finalizzati ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

4.1 *I requisiti dell'Organismo di Vigilanza*

Oltre all'autonomia dei poteri, le Linee Guida delle Associazioni di categoria e le pronunce della magistratura in materia hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità e di continuità di azione, come di seguito meglio specificati.

Autonomia e Indipendenza: l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'OdV non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari" trovandosi in posizione di "staff" con il Consiglio di Amministrazione.

Professionalità: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia.

Continuità d'azione: è garantita anche attraverso la presenza nell'OdV del responsabile della funzione Corporate Compliance.

Onorabilità: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione; nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Società ha espressamente stabilito le seguenti cause di **ineleggibilità** di cui al paragrafo 4.2 per i medesimi membri dell'OdV.

Zambon, conformemente alle *best practice*, si è orientata nella scelta di un Organismo collegiale, composto da tre membri; la maggioranza dei Membri è sempre formata da soggetti esterni alla Società. In caso di parità di voti, prevale sempre quello del Presidente. Il Presidente, individuato tra i componenti esterni alla Società, viene nominato dall'Organismo stesso.

4.2 Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha espressamente tenuto conto e verificato le seguenti cause di **ineleggibilità** per i componenti dell'OdV di ZaCh.

Non possono essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza anche non definitiva:

1. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal D. Lgs 231/01 e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
3. alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
4. per un qualunque altro delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni;

5. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per il periodo di interdizione;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, co. 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
 - coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Amministrazione della Società verifica la sussistenza dei predetti requisiti prima di procedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono comunque tenuti a dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale **revoca** dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione di ZaCh in seduta congiunta con il Collegio Sindacale, cui partecipano anche gli altri membri dell'OdV, e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **decadono** dalla carica nel momento in cui sopraggiunga una causa di ineleggibilità.

I componenti dell'OdV sono inoltre **sospesi** dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, co. 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

L'OdV resta in carica 3 anni ed è rinnovabile con Delibera del Consiglio di Amministrazione. La relativa retribuzione viene determinata dal CdA all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

4.3 *I compiti dell'Organismo di Vigilanza e le sue risorse finanziarie*

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sull'osservanza del Modello, dell'efficace attuazione dello stesso documento, nonché sulle esigenze di aggiornamento sono svolti in forza dell'assegnazione di poteri di spesa, che prevedono l'impiego di un *budget* annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa tuttavia autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione della Società.

L'OdV, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si avvale anche delle funzioni Corporate Compliance e Internal Audit per lo svolgimento delle attività di verifica, monitoraggio e di manutenzione del Modello. Le suddette funzioni, centralizzate in Zambon Company S.p.A. e sono prive di poteri di indirizzo di gestione di gruppo, si rapportano con le altre funzioni del Gruppo fornitrici di servizi di *assurance* e controllo (quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), al fine di assicurare un'adeguata copertura ed evitare eventuali doppi controlli.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere tenuto costantemente informato, dagli Organi Sociali e dai responsabili delle strutture interessate, sull'evoluzione delle attività a rischio e sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la società al rischio di commissione dei reati.

L'OdV, anche mediante le funzioni Corporate Compliance e Internal Audit, può assumere informazioni da qualsiasi struttura e/o persona della società e può anche avvalersi delle

stesse funzioni per effettuare accertamenti, rilevanti ai fini del Decreto, presso le unità organizzative. I predetti accertamenti possono essere disposti anche con la collaborazione del Collegio Sindacale.

L'OdV svolge attività di:

- verifica periodica in ordine al rispetto del Modello da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio;
- vigilanza affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella società;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione della necessità di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale;
- vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- pianificazione ed analisi dei flussi informativi verso l'OdV;
- monitoraggio della diffusione del Modello ai Destinatari anche con il supporto dell'*intranet* aziendale;
- vigilanza sul funzionamento del sistema disciplinare anche proponendo l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, rilevanti ai fini 231, previo coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree aziendali.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce, salvo situazioni urgenti e casi particolari, con periodicità almeno quadrimestrale. A tale scopo l'Organismo di Vigilanza si è dotato di un Regolamento. L'Organismo di Vigilanza deve costituire un archivio elettronico o cartaceo ove raccogliere i documenti principali relativi all'operato dell'OdV in relazione a:

- le attività di verifica svolte, con indicazione della durata e motivazione della verifica, delle principali evidenze e degli eventuali suggerimenti;

- le segnalazioni ricevute, con indicazione delle strutture coinvolte;
- le attività periodiche di aggiornamento del Modello, indicando i principali interventi eseguiti.

Per quanto riguarda le attività di formazione, la relativa documentazione è conservata a cura della Società.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, tenere un libro delle proprie adunanze, ove, per ogni convocazione, dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- data della riunione;
- ordine del giorno;
- verbale sintetico, con evidenza delle principali decisioni assunte.

Copia del predetto archivio, nonché dei verbali, deve essere custodita dall'OdV per il periodo di dieci anni. Il periodo di custodia rimarrà sospeso in caso di procedimenti o azioni o verifiche in corso di svolgimento e decorrerà nuovamente dal momento della loro definizione.

4.4 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione di ZaCh e riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*: la **prima**, su **base continuativa** mediante incontri periodici con soggetti apicali o in caso di segnalazioni ad evento e la **seconda**, a **cadenza annuale**, attraverso una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale che dovrà riepilogare l'attività svolta nel periodo di riferimento, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV dovrà, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo, in cui si individueranno le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi. L'Organismo di Vigilanza

potrà, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa"); il piano, infine, potrà essere modificato in relazione ad eventuali e nuove esigenze di controllo e monitoraggio.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione o, in generale, dall'Organo Amministrativo ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione.

D'altro canto, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati sull'apposito libro.

4.5 *Gli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza*

Al fine di definire il flusso delle informazioni obbligatorie dirette all'OdV è stata predisposta la procedura "Procedura flussi informativi verso Organismo di Vigilanza" rif. CG007, che individua inoltre le modalità di trasmissione delle segnalazioni connesse ad eventuali infrazioni commesse dal personale in violazione alle prescrizioni contenute nel Modello della Società.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

i) segnalazioni;

ii) informazioni ovvero flussi informativi periodici o ad evento.

L'Organismo di Vigilanza assicura la **massima riservatezza** in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, **a pena di revoca del mandato**, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni segnalazione e informazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 (*Privacy*): gli atti dell'Organismo di Vigilanza devono essere conservati presso gli uffici della Società e contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio.

i) Segnalazioni / Whistleblowing

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di cui sono venuti a conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico della Società nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate “a rischio” e disciplinate nel Modello. La segnalazione può avvenire anche tramite il proprio superiore gerarchico (che ha l'obbligo di riportare immediatamente all'OdV) qualora la segnalazione non coinvolga lo stesso superiore gerarchico.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate sia a mezzo di posta fisica all'indirizzo:

Organismo di Vigilanza di ZACH SYSTEM S.p.A.

Via Lillo del Duca, 10, 20091 Bresso (MI)

che di posta elettronica all'indirizzo:

OdVZaCh@ZambonGroup.com

L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione.

L'OdV agisce in modo da **garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza**

derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

ii) Informazioni (flussi informativi)

ZaCh ha adottato un sistema di reportistica periodica, come meglio definito nella sopraccitata procedura, per ogni attività a rischio che i responsabili di funzione dovranno inviare all'Organismo.

I Destinatari del presente Modello, e in particolare i Responsabili di Funzione per l'area di propria competenza, sono altresì tenuti a trasmettere, a titolo esemplificativo, all'OdV le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali ed enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo mediante le modalità e gli indirizzi innanzi indicati e/o eventualmente comunicati all'OdV.

4.6. *Whistleblowing - tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti – art.6, comma2-bis del D.Lgs. 231/2001*

Le segnalazioni di cui al precedente punto 4.5. e, in generale, le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni (anche presunte) del Modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui i destinatari del presente Modello siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, avvengono nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di whistleblowing, in riferimento alla legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante "disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

In particolare, è vietato porre in essere atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante (o whistleblower) per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, in ossequio alle disposizioni normative di cui all'art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 231/2001.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è da ritenersi nullo, come allo stesso modo sono nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei suoi confronti.

L'onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale dovrà dimostrare che, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, tali misure sono fondate su ragioni estranee alla

segnalazione stessa.

Eventuali violazioni delle misure a tutela del whistleblower o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave saranno sanzionate in conformità alle disposizioni di cui al successivo capitolo 6 “Il Sistema Disciplinare”.

5. DIFFUSIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO

La Società garantisce una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società.

5.1 *Comunicazione*

Il presente Modello ed i successivi aggiornamenti sono comunicati a tutte le risorse aziendali tramite apposita comunicazione ufficiale via e-mail da parte dell'Amministratore Delegato e attraverso i canali informativi ufficiali.

I Dipendenti e gli Apicali hanno preso conoscenza ed accettato, con modalità informatiche o cartacee.

Ai nuovi assunti è messo a disposizione via intranet un set informativo, costituito dal Codice Etico e dal Modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui si impegnano con la lettera di assunzione a prenderne conoscenza.

Il Modello è pubblicato sia sulla *intranet* aziendale sia sul sito *web*.

5.2 *Formazione dei Dipendenti*

La partecipazione alle attività formative finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo è **obbligatoria**.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio sotto enucleato.

La formazione tiene conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito.

Per i nuovi assunti è prevista una formazione programmata e specifica. Successivamente all'assunzione, le attività di comunicazione sono continue attraverso seminari di aggiornamento periodici, invio di e-mail di aggiornamento, etc.

ZaCh prevede l'attuazione di corsi di formazione che illustrano, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società;
- il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ed i compiti ad esso assegnati dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

5.3 ***“Terzi Destinatari”***

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello secondo le forme più idonee per le figure di riferimento.

In relazione ai c.d. “Terzi Destinatari”, Agenti, Consulenti, Collaboratori, *Partner*, Fornitori (che possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto), nonché da quanti siano di volta in volta contemplati tra i Destinatari dello stesso, la Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello in forza di modalità inerenti le singole categorie di riferimento, indicate nelle relative clausole contrattuali.

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 *Profili generali*

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal Decreto per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello.

A tale riguardo si chiarisce che sono previste sanzioni disciplinari anche nei confronti di:

- chi viola le misure di tutela del segnalante;
- chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

Il Sistema Disciplinare opera nel rispetto delle norme vigenti e non è sostitutivo, bensì integrativo delle norme di legge, regolamenti e, laddove applicabili, di quelle previste dalla contrattazione collettiva, nonché delle norme interne aziendali, ivi incluse quelle di natura disciplinare. Ne consegue che, per quanto non previsto dal Sistema Disciplinare, trovano applicazione le norme di legge e di regolamento vigenti, le previsioni della contrattazione collettiva e dei regolamenti aziendali.

Il presente Sistema Disciplinare – essendo parte del presente Modello – è consegnato, anche per via telematica, ai soggetti destinatari e pubblicato sulla *intranet* aziendale.

L'Organismo di Vigilanza vigila sull'applicazione del sistema disciplinare potendo a tal fine sempre attivarsi – su richiesta degli organi o delle funzioni interessate o di propria iniziativa – nella fase di accertamento delle violazioni al Modello. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, svolge funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi e delle funzioni aziendali competenti sia in ordine alla valutazione della sussistenza della violazione al Modello sia in ordine alla natura e adeguatezza dell'eventuale sanzione.

6.2 I soggetti destinatari

Tutti i soggetti tenuti al rispetto e all'applicazione del Modello, così come individuati al paragrafo 3.3, sono anche destinatari del connesso sistema disciplinare.

In particolare, possono essere destinatari delle sanzioni previste dal presente capitolo in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 nel caso di violazione del Modello, nei modi e nelle forme disciplinate nei successivi paragrafi:

- i membri del Consiglio di Amministrazione;
- i membri del Collegio Sindacale;

- i membri dell'Organismo di Vigilanza;
- i dirigenti della società e tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni apicali;
- tutti i dipendenti della società indipendentemente dalla natura, forma e disciplina del relativo rapporto di lavoro subordinato (operai, impiegati e quadri, a tempo indeterminato e determinato, ivi inclusi gli apprendisti, ecc.);
- tutti gli altri destinatari del Modello che svolgono un'attività, anche di natura non subordinata, per conto o nell'interesse della società, quali: collaboratori, consulenti, procuratori, agenti, ecc.;
- i fornitori di beni o servizi e i partners commerciali.

6.3 *Le condotte sanzionate e i criteri di graduazione delle sanzioni*

Come anticipato, il sistema disciplinare di cui al presente Modello è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi e degli obblighi di comportamento previsti nel Modello stesso e, in particolare, qualsiasi condotta (commissiva, omissiva o elusiva) che sia idonea a ledere o a mettere in pericolo la sua efficacia.

A titolo esemplificativo, vi rientrano le seguenti condotte:

- violazioni del Modello in relazione allo svolgimento di attività che possano risultare strumentali rispetto alle attività sensibili individuate dal Modello (ad esempio, nell'ipotesi in cui la Società assuma una nuova risorsa, indicata o comunque "vicina" a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di compiere un'azione corruttiva);
- violazioni del Modello in relazione allo svolgimento delle attività sensibili individuate dal Modello (ad esempio, non tracciare le verifiche svolte in ordine alla necessità e alle modalità di scelta di un consulente per intrattenere rapporti con la PA, alla congruità dei compensi richiesti, all'attività dallo stesso svolta);

- violazioni del Modello che possano comportare la commissione (anche sotto il solo profilo oggettivo) di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 o che possano comunque risultare prodromiche o strumentali alla commissione di uno di tali reati (ad esempio, retribuzioni illecite a pubblici ufficiali o creazione di risorse all'estero per facilitare pagamenti estero su estero);
- violazione delle misure poste a tutela dei whistleblower;
- presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

Nei successivi paragrafi sono individuate le sanzioni applicabili e le relative procedure di accertamento e di applicazione delle sanzioni in relazione a ciascuna categoria di soggetti destinatari del Modello. Ciò in quanto la diversa natura del rapporto che lega il singolo destinatario del Modello alla società e, conseguentemente, la diversa disciplina giuridica di tale rapporto e dell'attività o funzione svolta dal destinatario medesimo, impone l'individuazione sia di sanzioni tra loro diverse, sia di diverse procedure di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni.

Le sanzioni, in via generale, devono risultare proporzionate ed adeguate rispetto alla violazione accertata.

A tal fine, nella valutazione della gravità della violazione del Modello e nella conseguente graduazione della sanzione, è necessario tenere conto:

1. della natura, del numero e delle modalità di commissione delle violazioni e delle circostanze nel cui ambito sono state poste in essere;
2. della gravità del danno o del pericolo cagionato dalla violazione alla società o a terzi;
3. della intensità del dolo o del grado della colpa;
4. delle ragioni e dei motivi che hanno indotto alla violazione;
5. della eventuale reiterazione della violazione;

6. della condotta antecedente alla violazione e di quella susseguente alla violazione medesima;
7. dell'eventuale recidiva;
8. del livello di autonomia e di responsabilità aziendale dell'autore della violazione.

L'applicazione della sanzione disciplinare non pregiudica o si sostituisce al diritto della società al risarcimento dei danni derivati dalla condotta accertata.

6.4 *Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale*

Colui che acquisisce la notizia di:

- una possibile violazione del Modello da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale;
- una possibile violazione da parte degli stessi delle misure poste a tutela del whistleblower;
- la presentazione da parte di questi ultimi, con dolo o colpa grave, di segnalazioni infondate;

ne dà immediatamente comunicazione all'Organismo di Vigilanza che, a sua volta, procederà senza indugi a darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale.

Se la violazione coinvolge il Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza ne dà informativa a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.

L'organo interessato dalla segnalazione può delegare in tutto o in parte all'Organismo di Vigilanza gli accertamenti necessari in ordine alla sua fondatezza o può procedere

direttamente e tempestivamente a tali accertamenti, tenendo costantemente aggiornato l'Organismo di Vigilanza sul loro svolgimento.

All'esito degli accertamenti che, salvo casi di urgenza, non possono avere una durata superiore ai 30 giorni, l'organo che ha proceduto agli stessi redige una relazione nella quale sono indicati: 1) la segnalazione ricevuta; 2) gli accertamenti svolti; 3) il loro esito; 4) la sanzione eventualmente proposta.

Nel caso non sia stato l'Organismo di Vigilanza a procedere agli accertamenti, è obbligatorio che lo stesso esprima il proprio parere sull'esito degli stessi e sulla sanzione eventualmente proposta. L'Organo competente deve motivare le ragioni per le quali ritiene di doversi eventualmente discostare dal parere espresso dall'Organismo di Vigilanza.

Qualora l'infrazione coinvolga l'intero Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza provvederà a segnalarlo al Consiglio di Amministrazione e quest'ultimo, previo svolgimento della procedura suesposta e ad esito della stessa, provvederà a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per l'assunzione delle eventuali necessarie delibere.

Qualora l'infrazione coinvolga l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza provvederà a segnalarlo al Collegio Sindacale e quest'ultimo, previo svolgimento della procedura suesposta e ad esito della stessa, provvederà a richiedere al Consiglio di Amministrazione medesimo di convocare tempestivamente – nel termine indicato dal Collegio Sindacale stesso – l'assemblea dei soci per l'assunzione delle eventuali necessarie delibere. In caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione, decorso il termine indicato dal Collegio Sindacale per la convocazione dell'assemblea dei soci da parte del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale provvederà a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2406 del cod. civ.

Qualora – per qualsivoglia ipotesi – né il Consiglio di Amministrazione né il Collegio Sindacale provvedano, ad esito della procedura suesposta, alla convocazione dell'assemblea dei soci, è fatta salva la possibilità per l'Organismo di Vigilanza di dare

informativa direttamente ai soci della Società rappresentando le circostanze che rendano necessaria la convocazione di una assemblea dei soci affinché i soci medesimi possano richiederne la convocazione ai sensi dell'art. 2367 del cod. civ.

Prima di proporre l'applicazione di una sanzione è fatto obbligo di convocare il soggetto o i soggetti interessati perché riferiscano la propria versione ovvero esponano le proprie osservazioni sugli eventuali addebiti.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, eventuali gravi violazioni che dovessero essere accertate ad esito della procedura di cui sopra, qualora rendano impossibile la prosecuzione del rapporto, potranno integrare ad ogni fine di legge giusta causa per:

- la revoca del/dei consigliere/consiglieri autori del fatto, previa apposita delibera assembleare;
- la revoca dell'incarico di sindaco dell'autore del fatto, previa apposita delibera assembleare e successiva approvazione con decreto del Tribunale competente ex art. 2400 c.c.

Per il caso di violazioni meno gravi compiute da membri del Consiglio di Amministrazione, questi potranno essere altresì passibili di:

- censura scritta messa a verbale (previa delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con l'astensione dei soggetti interessati); e
- sospensione o riduzione del compenso (previa apposita delibera assembleare se del caso).

Resta ferma, comunque, la possibilità di esperire eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli autori del fatto.

Della sanzione irrogata a un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale ne deve essere data obbligatoria notizia nella relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza.

Se la sanzione non è stata comminata dall'Assemblea, ne deve comunque essere data notizia alla prima assemblea successiva.

Se il componente del Consiglio di Amministrazione è anche dirigente e/o dipendente della società, si applicano congiuntamente anche le disposizioni di cui ai paragrafi 6.6 o 6.7.

6.5 *Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza*

Colui che acquisisce la notizia di una possibile violazione del Modello da parte di un componente dell'Organismo di Vigilanza, nonché la notizia di una possibile violazione da parte dello stesso delle misure poste a tutela del whistleblower, ne dà immediata informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione che è l'organo competente a svolgere gli accertamenti del caso con il coinvolgimento obbligatorio del Collegio Sindacale.

L'accertamento di eventuali gravi violazioni da parte di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza potrà considerarsi motivo di revoca dall'incarico per giusta causa previa apposita deliberazione da assumersi a cura del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Se il membro dell'Organismo di Vigilanza è anche membro del Consiglio di Amministrazione e/o dirigente e/o dipendente della Società, si applicano, congiuntamente, anche le disposizioni di cui ai paragrafi 6.4 o 6.6 o 6.7.

Della sanzione applicata a un membro dell'Organismo di Vigilanza ne deve essere data notizia obbligatoria nella relazione annuale dell'Organismo medesimo.

6.6 *Misure nei confronti dei dipendenti aventi la qualifica di "dirigente"*

In ragione del vincolo di subordinazione esistente tra dirigente e Società, la procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ai dirigenti è disciplinata in conformità alla legge, nonché alle norme della contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, ove esistenti.

In caso di segnalazione di violazione del Modello da parte di dirigenti, l'Organismo di Vigilanza – al quale deve essere tempestivamente trasmessa la segnalazione – deve vigilare che vengano attivate da parte delle funzioni competenti tutte le procedure volte ad accertare la fondatezza della segnalazione. L'Organismo di Vigilanza può attivarsi autonomamente ai fini dell'accertamento se ritenuto necessario – in caso, ad esempio, di inerzia parziale o totale da parte delle funzioni competenti – o se richiesto dalle funzioni medesime.

Il mancato rispetto delle prescrizioni del Modello da parte del personale dirigente costituisce illecito disciplinare, con conseguente applicazione delle connesse disposizioni di Legge ed, ove previste, della contrattazione collettiva applicata al rapporto.

Costituisce altresì illecito disciplinare:

- la violazione delle misure di protezione dei segnalanti di cui alla Legge n. 179/2017;
- la presentazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

Restano ferme e si intendono qui richiamate le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari sia all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dirigente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

Prima della decisione da parte delle funzioni competenti in ordine all'esito degli accertamenti svolti, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla sua entità, deve essere fornita adeguata informativa all'Organismo di Vigilanza che deve obbligatoriamente esprimersi al riguardo potendo svolgere, se necessario, ulteriori accertamenti. Le funzioni competenti devono motivare le ragioni per le quali ritengono di doversi eventualmente discostare dal parere espresso dall'Organismo di Vigilanza.

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dirigente, alla gravità delle infrazioni accertate, all'eventuale reiterazione dei comportamenti non conformi, all'intenzionalità del comportamento adottato, e al livello di rischio cui la

Società può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta irregolare accertata (per una visione più completa dei criteri di graduazione applicabili per la scelta della sanzione, si rimanda al paragrafo 6.3).

Le sanzioni applicabili nei confronti dei dirigenti sono:

a) *Diffida* nel caso di:

1. lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
2. omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri dipendenti.

b) *Licenziamento disciplinare* nel caso di:

1. grave inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o gravi negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello stesso;
2. omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri dipendenti.
3. adozione di un comportamento in palese grave violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la possibile concreta applicazione a carico della società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria del rapporto stesso;
4. violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001 di una gravità tale da esporre la società ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare riflessi negativi per la società stessa, intendendosi in tal modo un

inadempimento notevole degli obblighi cui il lavoratore è tenuto nello svolgimento del proprio rapporto di lavoro.

In attesa di deliberare la definitiva sanzione disciplinare, la Società, anche su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, adotta nei confronti del dirigente le misure cautelari, previste dalla normativa, necessarie per evitare una possibile nuova violazione del Modello o per impedire condotte tese ad ostacolare l'accertamento della violazione medesima.

In ogni caso, è fatta sempre salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, anche indipendentemente dalla decisione della Società di avviare o meno un procedimento disciplinare o dalla risoluzione del rapporto contrattuale, qualora da tale comportamento derivino danni alla Società.

6.7 *Misure nei confronti degli altri dipendenti*

In ragione del vincolo di subordinazione esistente tra dipendente e Società, la procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ai dipendenti è disciplinata in conformità alla legge, nonché alle norme della contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali.

In caso di segnalazione di violazione del Modello da parte di dipendenti, l'Organismo di Vigilanza – al quale deve essere tempestivamente trasmessa la segnalazione – deve vigilare che vengano attivate da parte delle funzioni competenti tutte le procedure volte ad accertare la fondatezza della segnalazione. L'Organismo di Vigilanza può attivarsi autonomamente ai fini dell'accertamento se ritenuto necessario - in caso, ad esempio, di inerzia parziale o totale da parte delle funzioni competenti - o se richiesto dalle funzioni medesime.

Prima della decisione da parte delle funzioni competenti in ordine all'esito degli accertamenti svolti, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla sua entità, deve essere fornita adeguata informativa all'Organismo di Vigilanza che deve obbligatoriamente esprimersi al riguardo potendo svolgere, se necessario, ulteriori

accertamenti. Le funzioni competenti devono motivare le ragioni per le quali ritengono di doversi eventualmente discostare dal parere espresso dall'Organismo di Vigilanza.

Il mancato rispetto delle prescrizioni del Modello da parte dei dipendenti inquadrati nelle categorie Aree Professionali e Quadri Direttivi, il cui contratto di lavoro è regolamentato dal CCNL di settore (Industria Chimica) costituisce illecito disciplinare.

Costituisce altresì illecito disciplinare:

- la violazione delle misure di protezione dei segnalanti di cui alla Legge n. 179/2017;
- la presentazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

Restano ferme e si intendono qui richiamate tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari sia all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

Anche in questo caso le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento e alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello (per una visione più completa dei criteri di graduazione applicabili per la scelta della sanzione, si rimanda al paragrafo 6.3).

Le sanzioni applicabili nei confronti dei dipendenti sono:

a) *Richiamo verbale* nel caso di:

- più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

b) *Ammonizione scritta* nel caso di:

- recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente.

c) *Multa in misura non eccedente l'importo di 3 ore della normale retribuzione* nel caso di:

- inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva.

Tra tali comportamenti rientra:

- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello;
- mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al Decreto, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottato dalla Società o in ordine a tematiche ad essi relative.

d) *Provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 3 giorni* nel caso di:

- violazioni più gravi rispetto alle infrazioni di cui al punto precedente.

e) *Licenziamento disciplinare senza preavviso (per giusta causa)* nel caso di:

- adozione di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni del presente Modello che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di

lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

Tra le violazioni passibili della predetta sanzione disciplinare rientrano, tra gli altri, i seguenti comportamenti:

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera;
- omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte di soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

In attesa di deliberare la definitiva sanzione disciplinare, la Società, anche su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, può adottare nei confronti del dipendente le misure cautelari, previste dalla normativa, necessarie per evitare una possibile nuova violazione del Modello o per impedire condotte tese ad ostacolare l'accertamento della violazione medesima.

In ogni caso, è fatta sempre salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, anche indipendentemente dalla decisione della Società di avviare o meno un procedimento disciplinare o dalla risoluzione del rapporto contrattuale, qualora da tale comportamento derivino danni alla Società.

6.8 *Misure nei confronti dei Terzi Destinatari del Modello*

Nella disciplina dei rapporti contrattuali con soggetti terzi destinatari del Modello, la Società prevede apposite clausole volte al rispetto del Modello e a sanzionare sue eventuali violazioni.

In particolare, ogni comportamento posto in essere da Agenti, Consulenti, Collaboratori, *Partner* o Fornitori che possa integrare la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto o altre gravi violazioni delle previsioni del Modello, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d’incarico e/o dalle disposizioni di legge, la risoluzione del rapporto contrattuale.

È fatta sempre salva l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, qualora da tale comportamento derivino danni alla Società.

In caso di segnalazione di violazione del Modello da parte di soggetti terzi, l’Organismo di Vigilanza – al quale deve essere tempestivamente trasmessa la segnalazione – deve vigilare che vengano attivate da parte delle funzioni competenti tutte le procedure volte ad accertare la fondatezza della segnalazione. L’Organismo di Vigilanza può attivarsi autonomamente ai fini dell’accertamento se ritenuto necessario – in caso, ad esempio, di inerzia parziale o totale da parte delle funzioni competenti – o se richiesto dalle funzioni medesime.

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE A

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E

***IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA***

Premessa: Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio

Di seguito si forniscono le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio, propedeutiche all'analisi dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Per Pubblica Amministrazione o P.A. si intende qualsiasi Ente Pubblico, agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee, di funzionario delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero.

Per Pubblico Ufficiale si intende ogni soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È pubblica la funzione amministrativa disciplinata dal diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi.

Sono Incaricati di Pubblico Servizio tutti coloro i quali, anche se non appartenenti alla P.A., prestano un pubblico servizio, intendendosi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (es. farmacisti pubblici e privati).

A.1. Destinatari della Parte speciale A

La presente Parte speciale è rivolta agli organi sociali e a tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori che nello svolgimento delle loro attività possono essere coinvolti nelle aree sensibili, indicate nel successivo paragrafo A.5., affinché si attengano ai principi e norme comportamentali adottate dalla società al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro la P.A.

In particolare, la presente Parte speciale ha la funzione di:

- indicare le aree a rischio reato della società e le relative procedure di prevenzione nei rispettivi allegati specifici per ogni funzione;
- fornire i principi generali cui i destinatari sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Come definito nella Parte Generale le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle funzioni aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

A.2. *I reati di cui agli art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01*

Art. 24, D. Lgs. 231/01:

– **Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 316-bis c.p.):

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si utilizzino le somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi qualora la Società, dopo aver ottenuto un finanziamento dallo Stato, utilizzi tali somme di denaro in violazione delle finalità pubbliche sottese alla loro erogazione.

– **Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee** (art. 316-ter c.p.):

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La norma prevede che nel caso in cui la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a 3.999,96 euro il fatto costituisce solo un illecito amministrativo.

Tale fattispecie si caratterizza per il fatto di ottenere un'erogazione di denaro pubblica in maniera illecita.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, qualora la Società producesse ad un ente pubblico della falsa documentazione per risultare in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ottenere un determinato contributo finanziario.

Tale fattispecie di reato si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p. La truffa aggravata, difatti, non si esaurisce nella mera esposizione di notizie o dati falsi o nella mera utilizzazione o presentazione di documenti o dichiarazioni falsi, bensì richiede anche l'esistenza di artifici e raggiri che traggano in inganno l'ente. Ad esempio si potrà ravvisare il delitto di truffa aggravata quando, a supporto della falsa documentazione presentata all'ente erogatore, si accompagni un supporto probatorio idoneo a trarre in errore l'ente sulla veridicità di quanto rappresentato con la falsa documentazione presentata.

– **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee** (art. 640, comma 2, n.1, c.p.):

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si realizzi un ingiusto profitto, per sé o per altri, ponendo in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico, determinandolo a fornire una determinata prestazione patrimoniale.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-bis c.p.):
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, ponendo in essere artifici o raggiri e inducendo in errore lo Stato, altri enti pubblici o le Comunità europee, si ottengano contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da questi concessi o erogati.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640-ter c.p.):
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza averne diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si ottenga, per sé o per altri, un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro ente pubblico.
La norma prevede un aggravamento della pena nel caso in cui il fatto sia commesso abusando della qualità di operatore di sistema.
A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società, una volta che la Società abbia ottenuto un finanziamento da parte di un ente pubblico, violi il sistema informatico dell'ente al fine di inserire un importo, relativo al finanziamento, superiore a quello ottenuto legittimamente.

Art. 25, D. Lgs. 231/01:

- **Concussione** (art. 317 c.p.):
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa taluno a dare o a promettere a sé o ad altri, denaro o altre utilità non dovuti.
La norma è tesa a punire la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio nei confronti di un privato il quale si trova costretto a promettere o a compiere un atto di disposizione che altrimenti non avrebbe posto in essere, per evitare un male ingiusto prospettato dal pubblico ufficiale.

Ne consegue che per ZaCh System S.p.A. la relativa area di rischio potrebbe sussistere solo qualora un dipendente aziendale rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Nell'ambito di questa fattispecie il privato non concorre nel fatto posto in essere dal pubblico ufficiale, rivestendo, invece, il ruolo di persona offesa dal reato.

L'art. 317 c.p. è stato modificato dall'art. 3 della l. 27 maggio 2015, n. 69 che ha nuovamente esteso l'ambito soggettivo di applicazione agli incaricati di pubblico servizio oltre ai pubblici ufficiali (come era previsto prima dell'intervento ad opera dell'art. 1, comma 75, lett. d), l. 6 novembre 2012, n. 190. La riforma del 2015, invece, non ha apportato modifiche alla disciplina introdotta dalla l. 6 novembre 2012, n. 190 con riguardo alla condotta tipica. La norma, infatti, continua a prevedere che il delitto di concussione possa essere integrato esclusivamente con una condotta costringitiva del soggetto attivo, non trovando più spazio all'interno della norma la c.d. "concussione per induzione". L'originaria forma di concussione mediante induzione è rimasta un'autonoma fattispecie delittuosa (l'induzione indebita a dare o promettere utilità) disciplinata dall'art. 319-*quater* c.p. Secondo l'interpretazione giurisprudenziale elemento principale per distinguere l'ipotesi costringitiva da quella induttiva risiede nel carattere ingiusto del male prospettato dal pubblico ufficiale al privato nel caso della concussione. Ad esempio, il pubblico ufficiale minaccia di non rilasciare una concessione che il privato avrebbe diritto ad avere. Un ulteriore elemento di distinzione è stato ravvisato dalla giurisprudenza nel fatto che la coazione psicologica è di intensità minore rispetto a quella caratteristica della costrizione e tale, quindi, da lasciare un margine di autodeterminazione maggiore in capo al soggetto privato.

– **Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accetti la promessa, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri.

La corruzione si sostanzia in un accordo illecito tra privato e pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) teso al raggiungimento di un vantaggio reciproco. Per il fatto corruttivo è punito anche il privato corruttore.

Il reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui si corrisponda del denaro a un pubblico ufficiale affinché velocizzi una pratica di propria competenza a vantaggio della Società.

L'art. 318 c.p. è stato modificato dall'art. 1, comma 75, lett. f), l. 6 novembre 2012, n. 190. La nuova normativa ha abolito la precedente distinzione tra corruzione anteriore al compimento dell'atto e corruzione successiva al compimento dell'atto, per la quale il corruttore andava esente da pena.

La nuova norma, inoltre, non fa più riferimento all'atto di ufficio quale oggetto dell'accordo illecito, bensì fa più genericamente riferimento a un mercimonio in relazione alle funzioni e ai poteri propri del pubblico ufficiale. Eliminato il riferimento ad uno specifico atto dell'ufficio, la nuova formulazione dell'art. 318 c.p. permette di ricomprendere al suo interno il mercimonio della funzione del pubblico ufficiale non caratterizzato dal compimento di specifici atti. Qualsiasi dazione indebita di denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio può quindi integrare il reato di corruzione, anche nel caso in cui alla dazione non consegua il compimento di alcun atto da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società versi con cadenza periodica delle somme di denaro non dovute ad un funzionario dell'Agenzia delle Entrate anche senza che questi compia alcun atto correlato all'esercizio della propria funzione a favore della Società.

L'art. 1 lett. e) della l. 27 maggio 2015, n. 69, che ha recentemente modificato la disposizione, ha solamente innalzato il massimo edittale della pena prevista dall'art. 318 c.p. Le pene sono state ulteriormente aumentate dall'art. 1, comma 1, lett. n), della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

– **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (art. 319 c.p.):

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, per omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, un atto del suo ufficio ovvero per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio. A differenza del reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 318 c.p., la norma richiede che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva del denaro indebito dal privato per compiere un atto contrario ai doveri dell'ufficio oppure per omettere o ritardare un atto del suo ufficio. Per la realizzazione della fattispecie è quindi necessario individuare uno specifico atto del pubblico ufficiale che è stato compiuto, omesso o ritardato *contra legem*.

Per il fatto corruttivo è punito anche il privato corruttore.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi qualora la Società versi una somma di denaro indebita ad un funzionario dell'Agenzia delle Entrate affinché non operi dei controlli fiscali nei confronti della Stessa.

L'art. 1 lett. f) della l. 27 maggio 2015, n. 69, che ha recentemente modificato la disposizione, ha solamente innalzato i limiti edittali della pena prevista dall'art. 319 c.p.

– **Circostanze aggravanti** (art. 319-bis c.p.):

L'art. 319-bis c.p. prevede un aggravamento della pena nel caso in cui il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni ovvero la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

– **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319-ter c.p.):

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

È previsto un aggravamento della pena se dal fatto corruttivo sia derivata l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione.

La fattispecie esige la sussistenza del dolo specifico, dovendo il fatto essere commesso al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società versi una somma di denaro ad un magistrato od a un testimone al fine di ottenere un esito a sé favorevole nell'ambito di un procedimento in cui la Società è parte.

L'art. 1 lett. g) della l. 27 maggio 2015, n. 69, che ha recentemente modificato la disposizione, si è limitato ad innalzare i limiti edittali della pena prevista sia per la fattispecie semplice sia per quella aggravata.

– **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater c.p.):

[Articolo aggiunto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 75, lett. i)]

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induca taluno a dare o a promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti.

La norma punisce, dunque, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, prospettando al privato delle conseguenze sfavorevoli nel caso in cui decida di non sottostare alla sua richiesta di denaro o altra utilità, lo induca ad un indebito pagamento di denaro o altra utilità.

A differenza del delitto di concussione, il male prospettato al privato non è ingiusto ed il soggetto che legittimamente dovrebbe subirlo decide di evitarlo sottostando alla illecita richiesta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio. Per questo motivo viene punito anche il soggetto che abbia dato o promesso denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, seppur con una pena più mite.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi qualora un'esponente della Società versi una somma di denaro ad un pubblico ufficiale al fine di evitare la chiusura di un'unità produttiva per violazione di norme a tutela dell'ambiente.

Questa fattispecie è stata introdotta dall'art. 1, comma 75, lett. i), l. 6 novembre 2012, n. 190. La norma ricalca il delitto di concussione commesso mediante induzione disciplinata dall'art. 317 c.p. nella sua precedente formulazione. Tuttavia, la nuova normativa prevede la punibilità anche del soggetto privato che abbia dato o promesso denaro o altra utilità.

A differenza dell'attuale delitto di concussione disciplinato dall'art. 317 c.p., soggetto attivo del reato può essere, oltre al pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio.

L'art. 1 lett. h) della l. 27 maggio 2015, n. 69 ha modificato la disposizione solamente innalzando i limiti edittali della pena prevista dall'art. 319 quater c.p.

– **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio** (art. 320 c.p.):

La norma sanziona i fatti di corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 318 e 319 c.p.) posti in essere dall'incaricato di pubblico servizio.

L'art. 1, comma 75, lett. i), l. 6 novembre 2012, n. 190, ha esteso la punibilità della persona incaricata di pubblico servizio per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) anche quando non rivesta la qualità di pubblico impiegato.

– **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.):

La norma prevede la punibilità anche del corruttore per i fatti di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (anche nella forma aggravata), corruzione in atti giudiziari anche quando commessi da un incaricato di pubblico servizio (artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p.).

– **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.):

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio o, a seconda dei casi, il soggetto privato rifiutino l'illecita proposta.

Il reato consiste essenzialmente nella formulazione di una proposta di accordo corruttivo non accettata.

Il comma 1 disciplina l'ipotesi in cui si offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri e questi non accetti l'offerta o la promessa.

Il comma 2 disciplina l'ipotesi in cui si offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui sia il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio a sollecitare, da parte del privato, una promessa o una dazione di denaro o altra utilità non dovuti per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri.

Il comma 4 disciplina l'ipotesi in cui sia il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a sollecitare una promessa o una dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

– **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri** (art. 322-bis c.p.):

La norma punisce le condotte di peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione posti in essere da o nei confronti di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio straniero.

Il comma 1 dell'art. 322-bis c.p. estende l'applicazione delle norme che disciplinano le fattispecie di peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione posta in essere dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee; ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni economiche internazionali; ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e dei funzionari delle corti internazionali.

Il comma 2 disciplina i fatti di induzione indebita e di istigazione alla corruzione nei casi in cui il privato offra o prometta denaro o altra utilità ai soggetti indicati nel comma 1 e a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora

esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- **Circostanze attenuanti** (art. 323-bis c.p.):

È prevista una riduzione della pena se, tra gli altri, i fatti previsti dagli artt. 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322 e 322-bis c.p. risultano di particolare tenuità.

L'art. 1, comma 1, lett. b) l. 27 maggio 2015, n. 69 ha determinato l'inserimento di un secondo comma in cui è disciplinata un'ulteriore circostanza attenuante per le fattispecie previste dagli artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.: la disposizione prescrive ora la riduzione della pena prevista per i suddetti reati, da un terzo a due terzi, per i soggetti che si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili o per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite.

- **Causa di non punibilità** (art. 323-ter c.p.):

Tale nuova norma, introdotta dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, prevede, a determinate condizioni, che chi ha commesso una corruzione o una induzione indebita non è punibile se prima di avere notizia che sono state avviate indagini nei suoi confronti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia spontaneamente mettendo a disposizione quanto indebitamente percepito.

- **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.):

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio

delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio". È da evidenziare che il reato sussiste anche se il *mediatore* si fa retribuire millantando rapporti con la PA in realtà inesistenti.

In relazione ai reati previsti dall'art. 25 D.Lgs. 231/01, la L. 9 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto a tale articolo il comma 5 bis che prevede una riduzione della durata delle sanzioni interdittive, se prima della sentenza di primo grado, l'Ente si è adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati commessi, l'individuazione dei responsabili o il sequestro del profitto, eliminando, nel contempo, le carenze organizzative che hanno agevolato la commissione dei reati medesimi.

Art. 25- novies, D.Lgs. 231/01:

– **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.):

Tale norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui, con violenza o minaccia ovvero con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induca una persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria

dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci quando ha la facoltà di non rispondere.

1. Reati previsti dalla Legge 23/12/1986 n.898, art. 2 in materia di delitto di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Si ritiene che tale fattispecie di reato non costituisca un'area di rischio nell'attività svolta da ZaCh.

2. Reati previsti dall'art. 356 c.p. in materia di delitto di frode nelle pubbliche forniture

Si ritiene che tale fattispecie di reato non costituisca un'area di rischio nell'attività svolta da ZaCh.

3. Reati previsti dall'art. 314, c. 1, c.p. in materia di delitto di peculato

Questa fattispecie è rilevante ai fini 231 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea. Si ritiene quindi che tale fattispecie di reato non costituisca un'area di rischio nell'attività svolta da ZaCh.

4. Reati previsti dall'art. 316 del c.p. in materia di delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui

Questa fattispecie è rilevante ai fini 231 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea. Si ritiene quindi che tale fattispecie di reato non costituisca un'area di rischio nell'attività svolta da ZaCh.

5. Reati previsti dall'art. 323, del c.p. in materia di delitto di abuso d'ufficio

Questa fattispecie è rilevante ai fini 231 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea. Si ritiene quindi che tale fattispecie di reato non costituisca un'area di rischio nell'attività svolta da ZaCh.

A.3. *Ulteriori esempi di potenziali comportamenti illeciti*

- Condizionare indebitamente la P.A. al fine di ottenere vantaggi legati alla conduzione aziendale;
- Retribuire indebitamente un pubblico funzionario per l'esercizio delle sue funzioni a prescindere dal fatto che egli ponga in essere un atto illegittimo e/o a favore della Società;
- Cedere alle pressioni di un appartenente alla pubblica amministrazione perché gli venga riconosciuta una qualsivoglia forma di utilità;
- Indurre in errore la P.A. al fine di vedersi riconoscere, ad esempio, autorizzazioni o licenze, finanziamenti pubblici o rimborsi fiscali senza averne i requisiti;
- Utilizzare o presentare dichiarazioni o documentazione falsa, ovvero omettere dichiarazioni dovute, al fine di conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concesse o erogate dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Comunità Europea;
- Utilizzare un business partner e le somme allo stesso erogate perché faccia da *intermediario* in rapporti illeciti con la P.A.;
- Non destinare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti ricevuti agli scopi per i quali sono stati erogati e occultare tale loro indebito utilizzo;
- Condizionare indebitamente la P.A. al fine di ottenere l'adozione di provvedimenti compiacenti o l'omissione di misure che comportino sanzioni o il riconoscimento di responsabilità in capo alla società;
- Condizionare il funzionario pubblico al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti dalla legge anche se insussistenti.
- Indurre il funzionario pubblico a favorire l'esito del processo giudiziario ad interesse o vantaggio della società;
- Indurre il funzionario pubblico a garantire il buon esito degli adempimenti societari (es. comunicazioni Camera Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura, deposito procure);
- Strumentalizzare a proprio interesse e vantaggio l'assunzione di risorse da utilizzare come donazione/utilità al fine di condizionare indebitamente la P.A.;

- Comunicare dati falsi all'autorità o compiere operazioni che ne ostacolino il controllo;
- Riconoscere importi a fronte di attività fittizie al fine di creare una provvista di denaro da utilizzare per attività di corruzione;
- Retribuire indebitamente un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, anche tramite: la cessione di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato; la cancellazione ingiustificata di debiti; l'assunzione o il conferimento di incarichi a persone indicate dal soggetto pubblico.

A.4. *Principi generali di comportamento*

Gli organi sociali, il personale e i professionisti esterni che operano in nome e/o per conto di ZaCh System S.p.A. sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza ed integrità in tutti i rapporti con la P.A., nel rispetto della legge, del Codice Etico, del Modello, delle *policy* e procedure aziendali e dei seguenti principi generali di comportamento.

Non sono ammesse forme di regalo finalizzate a far ottenere alla società o ad ottenere dalla stessa trattamenti di favore.

Sono ammesse unicamente forme di regalo e di omaggio, di trascurabile valore, purché anch'esse non finalizzate all'ottenimento, anche in via indiretta, dei trattamenti di cui sopra.

È fatto divieto ai dipendenti e/o consulenti di ZaCh chiedere o accettare, anche per il tramite di un terzo (ad esempio business partners), denaro, doni e prestazioni di favore, quale corrispettivo per prestazioni svolte nell'ambito dell'attività della società.

In particolare, non dovranno essere intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:

- retribuire indebitamente un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni;
- cedere alle pressioni o alle indebite ingerenze di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio perché gli venga riconosciuto del denaro o altre utilità;

- esaminare o proporre opportunità di impiego, consulenziali e/o commerciali che possano arrecare un vantaggio personale ai dipendenti della P.A., a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio, o ai loro diretti superiori;
- offrire omaggi o benefici in qualsiasi forma, a meno che non siano di valore trascurabile;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Le singole attività aziendali sensibili sono individuate nel successivo paragrafo unitamente alle principali disposizioni adottate da ZaCh System S.p.A. a loro presidio.

Trasparenza, completezza e tracciabilità informativa – archiviazione dei documenti:

La società assicura piena trasparenza e completezza informativa nella predisposizione di comunicazioni, prospetti ed avvisi diretti alla P.A.

Le azioni intraprese, così come le operazioni poste in essere da ZaCh System S.p.A., devono essere tutte documentate in modo organico; per esse la società deve garantire la verifica, in ogni momento, del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento; inoltre, devono essere individuate in modo chiaro le competenze dei singoli e i processi autorizzativi e di controllo.

Tutti i documenti relativi ai rapporti con la P.A., compresi quelli di supporto ai processi di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività devono essere conservati in modo ordinato in archivi, anche elettronici, facilmente consultabili dalle persone autorizzate, in caso di controlli o di richiesta da parte delle Autorità.

I suddetti archivi devono essere conservati per almeno dieci anni.

In caso di controlli e/o ispezioni, gli Amministratori, i dipendenti, i collaboratori, fornitori e consulenti della società sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che gli Enti destinatari siano in grado di assumere decisioni autonome e consapevoli.

Gestione dei flussi finanziari:

Deve essere garantita la tracciabilità dei flussi finanziari e devono essere stabilite le capacità di spesa e i relativi processi autorizzativi e di controllo.

L'utilizzo delle risorse finanziarie "per contanti" deve essere ridotta al minimo della fisiologicità operativa; non devono rimanere sospesi di cassa, ed ogni giustificativo di spesa deve essere verificato, unitamente all'esistenza e alla correttezza delle "firme di autorizzazione".

A.5. Mappatura delle attività sensibili in ZaCh System S.p.A.

I rischi di reato ritenuti rilevanti per la Società sono presidiati dai principi di cui al Codice Etico, dal Modello di ZaCh System S.p.A., dai "Principi Generali di comportamento" di cui al paragrafo A.4, nonché dal *corpus* procedurale nel tempo aggiornato e pubblicato sulla *intranet* aziendale, che tiene in espresa considerazione i principi di segregazione dei ruoli, tracciabilità e controllo.

Nel presente paragrafo sono specificamente individuate le attività sensibili in relazione ai reati contro la P.A. e le principali disposizioni aziendali (policy, procedure e disposizioni interne) poste a presidio delle stesse.

Come già descritto nella parte generale del Modello, l'organizzazione del gruppo prevede la centralizzazione di funzioni e di servizi, interconnessioni operative e rapporti *intercompany* tra le società regolate da contratti *intercompany*. Il documento "Mappatura Rischi" (allegato 1) riporta ed integra le aree sensibili di seguito indicate, e le principali Funzioni responsabili.

- Gestione adempimenti ed operazioni in materia societaria
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di ispezioni e accertamenti
- Gestione contenzioso tributario
- Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), nomina dei legali e coordinamento della loro attività
- Gestione dei rapporti con la polizia e i carabinieri per il coordinamento della sicurezza e dell'ordine pubblico
- Gestione dei rapporti con l'autorità garante della concorrenza e del mercato

- Gestione adempimenti in materia di tutela della privacy
- Attività di gestione di marchi e brevetti
- Conferimento di incarichi professionali
- Acquisto di beni e servizi diversi
- Attività relative alla gestione delle risorse umane
- Gestione rimborsi spese a dipendenti
- Donazioni, borse di studio, contributi e liberalità

Di seguito si riporta il dettaglio delle principali procedure a presidio delle suddette Attività Sensibili:

- CG004 “Gestione delle attività di pubbliche relazioni”
- CG006 “Linea guida per la selezione dei Business Partners”
- CG008 “Rapporti con la PA di natura non commerciale”
- CG009 “Linee guida per la gestione degli incarichi professionali”
- FINZIS001 “Modalità operative relative ai c/c bancari”
- FIN002 “Group Treasury Policy”
- FINZIS019 “Procedura Acquisti Finance”
- HRC001 “Recruitment & Onboarding”
- LG001 “Procedura lettere di incarico/contratti”
- LG002 Procedura Ispezioni Antitrust
- P003 Compensation Policy
- PSCM001 “Purchasing – Group’s Policy”
- Tax000_2018 Procedura Tax
- Tax 01 “Linee guida comportamentali in caso di accesso per verifica fiscale o di richiesta di informazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria”
- “Travel & Expenses Procedure (Bresso, Vicenza)”
- PT01 “Training and Development”
- PRCNI-01 “Gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi non inventory”
- PSCM001 “Purchasing Group’s Policy”
- PSVM00 Vendor Management Global Policy

A.6. *Flussi informativi periodici e segnalazioni verso l'OdV*

Flussi informativi periodici:

L'OdV, per il tramite della funzione Corporate Compliance, ha predisposto uno specifico sistema di reportistica periodico indirizzato ai responsabili di funzione finalizzato all'individuazione di eventuali indici di anomalia al fine di prevenire comportamenti non conformi alle norme ed ai principi previsti dal Modello (vedi Procedura Flussi verso OdV CG007).

Segnalazioni:

I destinatari del Modello hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'OdV eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nel Modello stesso. A tale scopo le segnalazioni potranno essere inviate attraverso le caselle di posta elettronica:

OdVZaCh@ZambonGroup.com

oppure scrivendo a Organismo di Vigilanza, Zambon, via Lillo del Duca 10, 20091 Bresso (MI).

Come già indicato nella parte generale è garantita la riservatezza del segnalante.

PARTE SPECIALE B

I REATI SOCIETARI

B.1. Destinatari della Parte speciale B

La presente Parte speciale è rivolta agli organi sociali e a tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori che nello svolgimento delle loro attività possono essere coinvolti nelle aree a rischio, indicate nel successivo paragrafo B.5., affinché si attengano ai principi e norme comportamentali adottate dalla società al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati societari.

In particolare, la presente Parte speciale ha la funzione di:

- indicare le aree a rischio reato della società e le relative procedure di prevenzione nei rispettivi allegati specifici per ogni funzione;
- fornire i principi generali cui i destinatari sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Come definito nella Parte Generale, le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle funzioni aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

B.2. I reati di cui agli art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001

- **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.), **fatti di lieve entità** (art. 2621-bis c.p.) e **false comunicazioni sociali delle società quotate** (art. 2622 c.c.):

Il reato di false comunicazioni sociali è stato profondamente modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69. Prima di tale intervento legislativo, infatti, l'art. 2621 c.c. prevedeva un'ipotesi contravvenzionale di pericolo, mentre l'art. 2622 c.c. un delitto che richiedeva la realizzazione di un danno effettivo per i soci o per i creditori e che risultava aggravato se la commissione del fatto era avvenuta in una società quotata. A seguito della riforma del 2015, invece, gli artt. 2621 e 2622 c.c. disciplinano entrambi

ipotesi delittuose di pericolo e differenziano la repressione della medesima condotta tipica a seconda che il fatto sia commesso rispettivamente in società ordinarie o in società “emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell’Unione europea” o in quelle ad esse equiparate dal comma 2 del medesimo art. 2622 c.c., vale a dire: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell’Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell’Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o comunque lo gestiscono).

Considerato che ZaCh System S.p.A. non è quotata (né ricorrono le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 2622 c.c.), ne consegue che, alla luce della recente riforma, la fattispecie disciplinata ora dall’art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali delle società quotate) non costituisca un’area di rischio nell’attività svolta dalla società.

La norma prevista dall’art. 2621 c.c. punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui questa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri soggetti in errore.

Il reato si configura, dunque, non solo con la consapevole falsa esposizione nelle comunicazioni sociali, bensì anche con la mera omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è dovuta per legge.

A seguito della riforma, la descrizione della condotta tipica non contiene più alcun riferimento esplicito alla possibilità che tali fatti materiali non rispondenti al vero possano anche essere oggetto di valutazioni.

La fattispecie è stata costruita come reato di mero pericolo, la cui integrazione prescinde quindi dalla causazione di un danno ai soci, e configurata come un delitto.

La condotta, perché sia penalmente rilevante, deve essere posta in essere al fine di ottenere per sé o per altri un ingiusto profitto.

La norma dunque richiede necessariamente in capo al soggetto attivo la sussistenza del dolo specifico dell'ingiusto profitto (la disposizione, come riformulata dall'art. 9 della l. 27 maggio 2015, n. 69, invece, non contiene più alcun riferimento al dolo intenzionale di ingannare i soci o il pubblico).

Il reato si configura anche nel caso in cui le informazioni non veritiere od omesse riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La l. 27 maggio 2015, n. 69 ha modificato anche la disciplina relativa all'esclusione della punibilità. A seguito della riforma, l'art. 2621 c.c. infatti non prevede più l'esclusione della punibilità nei casi in cui: 1) la condotta non abbia alterato in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; 2) dai falsi siano derivate variazioni del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte o del patrimonio netto non superiori a soglie quantitative previste dalla precedente disciplina.

D'altro canto, il legislatore nel 2015 ha richiesto espressamente per la configurazione della condotta tipica il requisito della rilevanza dei fatti materiali con riferimento sia all'ipotesi dell'esposizione non veritiera, sia a quella omissiva.

L'art. 10 della l. 27 maggio 2015, n. 69, inoltre, ha introdotto due ulteriori articoli che disciplinano, relativamente al reato previsto dall'art. 2621 c.c., i fatti di lieve entità e i casi di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

In particolare, l'art. 2621 bis c.c., che descrive un'autonoma figura di reato, prevede, per quanto rileva per ZaCh System S.p.A., che, qualora la condotta rilevante ai sensi dell'art. 2621 c.c. risulti, tenendo conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, di lieve entità, siano applicate delle pene inferiori.

L'art. 2621 ter c.c., invece, prescrive che per la valutazione relativa alla non punibilità per particolare tenuità del fatto *ex art. 131 bis c.p.* il giudice debba

prevalentemente tenere conto dell'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori dai fatti descritti negli artt. 2621 e 2621 bis c.c.

L'art. 12 della l. 27 maggio 2015, n. 69 ha modificato, inoltre, anche il testo dell'art. 25-ter D.Lgs. n. 231/01, da un lato, innalzando notevolmente le sanzioni pecuniarie previste per l'ente in relazione al reato di cui all'art. 2621 c.c.; dall'altro, inserendo tra i reati-presupposto anche la nuova fattispecie disciplinata dall'art. 2621 bis c.c. e comminando per la commissione della stessa un'autonoma sanzione.

– **Impedito controllo** (art. 2625, comma 2, c.c.):

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, occultando documenti o mediante altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo attribuite per legge ai soci o agli organi sociali procurando un danno ai soci.

Per la realizzazione di questa fattispecie, dunque, è sufficiente che la condotta renda semplicemente più difficile l'operato degli organi di controllo, non essendo richiesta una neutralizzazione del potere degli organi di controllo.

La norma è applicabile sia alle società non quotate sia alle società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante. In quest'ultimo caso è previsto un aggravamento della pena.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui gli amministratori della Società non consegnino al Collegio sindacale la documentazione richiesta per lo svolgimento delle sue funzioni di controllo e da questa condotta derivi un danno ai soci.

– **Indebita restituzione di conferimenti** (art. 2626 c.c.):

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberino gli stessi dall'obbligo di eseguirli.

A titolo esemplificativo tale reato si configurerà nel caso in cui gli amministratori della Società provvedano a restituire il conferimento sulla base di un prestito fittizio concesso dalla società al socio oppure riconoscendo al socio un credito inesistente.

– **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.):

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nel caso in cui gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che per legge non potrebbero essere distribuite.

La norma è volta ad evitare che la distribuzione di utili mai conseguiti o di acconti su utili mai conseguiti determini una lesione del capitale sociale o delle riserve con conseguente pregiudizio dei creditori.

La norma prevede tuttavia che la restituzione degli utili o la reintegrazione delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio estinguono il reato.

– **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.):

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali proprie o emesse dalla società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La norma prevede tuttavia che il reato è estinto se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

– **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.):

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni cagionando un danno ai creditori.

La norma individua specificamente le operazioni che costituiscono reato nel caso in cui cagionino un danno ai creditori: la riduzione del capitale sociale, la fusione con altra società o la sua scissione.

Riducendo, difatti, il capitale in assenza di perdite (o in misura superiore a quella della perdita) verrebbe sottratta una parte del patrimonio netto al vincolo della indisponibilità sociale del capitale sociale.

Il reato potrebbe integrarsi, a titolo esemplificativo, qualora la Società effettui un'operazione di fusione senza il rispetto del termine per consentire l'opposizione dei creditori, cagionando loro un danno.

Qualora, prima del giudizio, intervenga il risarcimento del danno patito dai creditori, il reato si estingue.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa.

– **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi** (art. 2629-bis c.c.):

[Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31]

La fattispecie in oggetto non è applicabile a ZaCh System S.p.A. in quanto tale ipotesi di reato è applicabile solo alle società quotate o sottoposte alla vigilanza di Banca d'Italia, di Consob, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni o della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

– **Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.):

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino od aumentino fittiziamente, anche in parte, il capitale della società mediante tre possibili condotte specificamente individuate:

- l'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- la sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Le prime due condotte rilevano nella fase della costituzione della società o nel caso in cui venga disposto un aumento del capitale sociale. La terza condotta rileverà invece esclusivamente nel caso di trasformazione della società.

Il reato potrà essere integrato, a titolo esemplificativo, qualora avvenga la sottoscrizione di capitale sociale contestualmente al versamento di denaro in misura inferiore al valore nominale delle azioni.

– **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.):

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in fase di liquidazione, i liquidatori provvedano a ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionando un danno ai creditori.

La norma prevede tuttavia che il reato è estinto se, prima del giudizio, intervenga il risarcimento del danno cagionato ai creditori.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa.

– **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.):

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, con atti simulati o con frode, si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

La norma sanziona, quindi, la formazione di una maggioranza diversa da quella che si sarebbe raggiunta in assenza delle illecite condotte.

La norma richiede necessariamente in capo al soggetto attivo il dolo specifico dell'ingiusto profitto.

A titolo esemplificativo, il reato è configurabile nel caso in cui un socio faccia valere delle azioni di risparmio (prive, quindi, del diritto di voto) ai fini della formazione della maggioranza in assemblea oppure qualora si esprima il proprio voto in assemblea avvalendosi di una falsa procura.

– **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.):

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati – o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato – ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. La norma punisce dunque esclusivamente le condotte che influiscono sul valore di titoli non quotati.

– **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.):

Il comma 1 disciplina il delitto di false comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, il quale si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste dalla legge, con la specifica finalità di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultino con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima. Nel caso di ZaCh System S.p.A., potrebbero rilevare, ad esempio, false comunicazioni all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust).

Il comma 2 disciplina il delitto di ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, il quale si configura quando i medesimi soggetti indicati nel comma 1 consapevolmente ostacolano le funzioni di vigilanza delle autorità pubbliche attraverso qualsiasi condotta, anche omettendo le comunicazioni dovute.

Il reato, quindi, si configura non solo mediante una condotta attiva finalizzata ad ostacolare la funziona di vigilanza delle Autorità preposte, bensì anche solo con un comportamento omissivo.

Il reato si configura anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Per dirsi integrato il reato di cui al comma 1 occorre necessariamente la sussistenza in capo all'agente del dolo specifico di ostacolare l'esercizio della vigilanza. Per l'ipotesi di cui al comma 2 è richiesto, invece, il dolo intenzionale di ostacolare le funzioni di vigilanza.

È previsto un aggravamento della pena se i fatti sono commessi in relazione a società quotate ovvero ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

B.3 Ulteriori esempi di potenziali comportamenti illeciti

- Indurre in errore i soci o il pubblico circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società mediante l'esposizione di poste fittizie destinate alla creazione di fondi "neri";
- Non rettificare dei crediti inesigibili o "gonfiare" il magazzino al fine di alterare la rappresentazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società al fine, ad esempio, di rappresentare falsamente il rispetto di covenant;
- Procurare un danno ai soci tramite la consegna al Collegio Sindacale, al fine dell'esercizio delle sue funzioni di controllo, di documentazione parziale o alterata;
- Compensare un debito di un socio nei confronti della Società con il credito da conferimento che la Società vanta nei confronti dello stesso socio;
- Provvedere alla distribuzione di dividendi che non costituiscono utili di esercizio, bensì fondi destinati per legge a riserva legale;
- Cagionare un danno ai creditori deliberando una riduzione del capitale sociale senza osservare i presupposti di legge.

B.4. Principi generali di comportamento

Gli organi sociali, il personale e i professionisti esterni che operano in nome e/o per conto di ZaCh System S.p.A. sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza ed integrità nel porre in essere le attività sensibili di cui alla presente parte speciale che devono essere svolte nel rispetto della legge, del Codice Etico, del Modello, delle policy e procedure aziendali e dei seguenti principi generali di comportamento.

Principio fondamentale al fine di evitare comportamenti sensibili ai sensi dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 è la trasparenza contabile.

Per trasparenza contabile deve intendersi l'accuratezza e la completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili.

Ciascun dipendente, collaboratore, fornitore di servizi e consulente è tenuto ad operare affinché i fatti di gestione di ZaCh siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità della società. Tale organizzazione deve, infatti, avere come obiettivo principale quello di generare dati e informazioni idonei a rappresentare in maniera accurata gli accadimenti gestionali della società e ad individuare tempestivamente possibili errori.

Per ogni operazione deve essere conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

I registri contabili obbligatori, i documenti contabili e quanto altro idoneo a dimostrare i processi di registrazione e contabilizzazione degli accadimenti aziendali, devono essere conservati in archivi, anche elettronici, accessibili facilmente, al solo personale incaricato, per almeno dieci anni.

Il personale non deve rilasciare a qualsiasi titolo dichiarazioni, formali o informali, verso l'ambiente esterno, senza preventiva autorizzazione del responsabile della funzione aziendale competente.

Le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate debbono rimanere *(i)* strettamente riservate, *(ii)* opportunamente protette e *(iii)* non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate, sia all'interno, che all'esterno di ZaCh System S.p.A., se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali.

Le decisioni assunte da ciascuno devono basarsi su principi di sana e prudente gestione, valutando in maniera oculata i rischi potenziali, nella consapevolezza che le scelte personali devono contribuire al raggiungimento di positivi risultati aziendali.

Tutte le operazioni e transazioni devono essere ispirate alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e le procedure aziendali e devono essere assoggettate a verifica.

Le singole attività aziendali sensibili sono individuate nel successivo paragrafo unitamente alle principali disposizioni adottate dalla Società a loro presidio.

Conflitti di interesse e rapporti con i soci:

Tutte le situazioni di conflitto di interesse devono essere chiaramente individuate.

L'Amministratore deve dare notizia al CdA di ogni interesse che, per conto proprio o di terzo, ha, anche potenzialmente, in una determinata operazione della società, precisandone la natura e la portata; il dipendente e il collaboratore devono invece informare Corporate Compliance.

In caso di accertamento di tale situazione, l'Amministratore, il dipendente e il collaboratore devono astenersi dall'assumere decisioni relative a tali situazioni.

Al fine di valutare la fattibilità di operazioni in potenziale conflitto di interesse con i singoli soci o le altre società del Gruppo, gli Amministratori di ZaCh System S.p.A., per operazioni di entità significativa in rapporto alla consistenza del Gruppo e che non abbiano agevole confronto con il mercato, avranno cura di richiedere a professionisti indipendenti la verifica della congruità dei valori delle operazioni e della loro fattibilità, così come meglio precisato nelle procedure aziendali esistenti.

B.5. Mappatura delle attività sensibili in ZaCh System S.p.A.

I rischi di reato ritenuti rilevanti per la Società sono presidiati dai principi di cui al Codice Etico, dal Modello di ZaCh, dai “Principi Generali di comportamento” di cui al paragrafo B.4, nonché dal *corpus* procedurale nel tempo aggiornato e pubblicato sulla *intranet* aziendale, che tiene in espressa considerazione i principi di segregazione dei ruoli, tracciabilità e controllo.

Nel presente paragrafo sono specificamente individuate le attività sensibili in relazione ai reati societari e le principali disposizioni aziendali (*policy*, procedure e disposizioni interne) poste a presidio delle stesse.

Come già descritto nella parte generale del Modello, l’organizzazione del gruppo prevede la centralizzazione di funzioni e di servizi, interconnessioni operative e rapporti *intercompany* tra le società regolate da contratti *intercompany*. Il documento “Mappatura Rischi” (allegato 1) riporta ed integra le aree sensibili di seguito indicate, e le principali Funzioni responsabili:

- Gestione contabilità e redazione del bilancio di esercizio
- Gestione adempimenti ed operazioni in materia societaria
- Gestione dei rapporti con l'autorità garante della concorrenza e del mercato
- Gestione adempimenti in materia di tutela della privacy

Di seguito si riporta il dettaglio delle principali procedure a presidio delle suddette Attività Sensibili:

- CG003 “Procedura Segreteria Societaria”

- CG008 Rapporti con la PA di natura non commerciale.
- Corpus procedurale ai sensi del GDPR (Regolamento Europeo 679/2016)
- Dofin001/08 Disposizione operativa
- FINZIS01 “Modalità operative relative ai c/c bancari”
- FIN002- Group Treasury Policy
- FINZIS012 “Gestione e valorizzazione delle rimanenze”
- FINZ016 “Procedura di gestione del credito”
- FINZIS019 “Procedura Acquisti Finance”
- LG002 Procedura Ispezioni Antitrust
- Procedure operative SAP “Amministrazione e finanza”
- TAX000_2018 Procedura Tax
- P010 Policy sull’utilizzo delle risorse informatiche aziendali

B.6 *Flussi informativi periodici e segnalazioni verso l’OdV*

Flussi informativi periodici:

L’OdV, per il tramite della funzione Corporate Compliance, ha predisposto uno specifico sistema di reportistica periodico indirizzato ai responsabili di funzione finalizzato all’individuazione di eventuali indici di anomalia al fine di prevenire comportamenti non conformi alle norme ed ai principi previsti dal Modello (vedi Procedura Flussi verso OdV CG007).

Segnalazioni:

I destinatari del Modello hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente all’OdV eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nel Modello stesso. A tale scopo le segnalazioni potranno essere inviate attraverso le caselle di posta elettronica:

OdVZaCh@ZambonGroup.com

oppure scrivendo a Organismo di Vigilanza, Zambon, via Lillo del Duca 10, 20091 Bresso (MI).

Come già indicato nella parte generale è garantita la riservatezza del segnalante.

PARTE SPECIALE C

I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Premessa: l'introduzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose, gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies, che estende la responsabilità amministrativa delle Società ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

C.1. I reati di cui all'art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001

- **Omicidio colposo** (art. 589 cod. pen.):

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.

Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

- **Lesioni personali colpose gravi o gravissime** (art. 590 cod. pen.):

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, cod pen.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d)

la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, cod. pen.).

C.2. La struttura organizzativa di ZaCh System S.p.A. in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La Società ha una propria struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza, attraverso la quale sono identificate le figure operanti in tale ambito. I Dirigenti ed i Preposti individuati rispondono ai requisiti dell'art. 2 comma 1 lettere d) ed e) D. Lgs. 81/08.

- Definizione di Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- Definizione di Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
- Definizione di Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione (RSPP).

L'RSPP nominato dal Datore di Lavoro, ha tra i suoi principali compiti:

- a) l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

- b) l'elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la predisposizione dei relativi sistemi di controllo di tali misure;
- c) l'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunioni periodiche previste dalla normativa;
- f) fornire ai lavoratori un'adeguata informazione come disciplinato dalla normativa.

C.3. *I fattori di rischio esistenti nell'ambito dell'attività di ZaCh System S.p.A.*

Premesso che in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D. Lgs. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 ("Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

Pertanto, ai fini della predisposizione della presente Parte Speciale C, ZaCh System S.p.A. ha considerato i fattori di rischio riportati nei rispettivi Documenti di Valutazione dei Rischi per il sito di Bresso, redatti ai sensi della normativa prevenzionistica vigente.

La presente parte speciale, conseguentemente, non sostituisce i compiti e le responsabilità di legge disciplinati in capo ai soggetti individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ma costituisce un ulteriore presidio di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e dell'organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia antinfortunistica, nonché della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

C.4. *Principi generali di comportamento*

Gli organi sociali, il personale e i professionisti esterni che operano in nome e/o per conto di ZaCh System S.p.A. sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza ed integrità nel porre in essere le attività sensibili di cui alla presente parte speciale che devono essere svolte nel rispetto della legge, del Codice Etico, del Modello, delle *policy* e procedure aziendali e dei seguenti principi generali di comportamento.

I Destinatari della presente parte speciale, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, devono attenersi alle seguenti regole di condotta:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati previsti nel presente capitolo della Parte Speciale;
- rispettare quanto disposto dal Testo Unico in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro” (D. Lgs. n. 81/08) e dalle procedure in materia di “Salute e Sicurezza”;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell’ambito delle deleghe e procure conferite;
- predisporre, tramite gli incaricati, l’apposita documentazione richiesta dal Testo Unico 9 aprile 2008;
- garantire, ciascuno per le proprie competenze, un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività professionale e garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, in ambienti di lavoro sicuri e salubri.

È dovere di ZaCh System S.p.A., attraverso la propria complessiva organizzazione aziendale e il sistema di deleghe e procure, garantire:

- una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente le condizioni produttive e organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
- il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione;

- l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici;
- l'attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti;
- la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare per fare fronte ai casi di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato.

ZaCh System S.p.A. ritiene come vincolanti per tutti i dipendenti e collaboratori i principali "Obblighi dei lavoratori" nel rispetto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 81/08 e di seguito indicati:

- ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare i lavoratori devono:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08 o comunque disposti dal medico competente.

C.5. *Procedure per il regolare svolgimento dell'attività aziendale e specifiche di prevenzione*

Per la sede di Bresso è stato realizzato un sistema di gestione della sicurezza in linea con la normativa internazionale BS OHSAS 18001:2007 a cura della consociata Openzone S.p.A.

Le procedure e le disposizioni interne poste a presidio del funzionamento aziendale e delle aree sensibili in relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono consultabili sulla rete Intranet aziendale.

Per la consultazione delle attività sensibili, e dunque delle aree di rischio in relazione alla materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, si invita a fare riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), disponibile, presso il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di Bresso collocato in Openzone S.p.A., società del Gruppo Zambon.

C.6. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Spetta all'Organismo di Vigilanza svolgere verifiche periodiche sul rispetto dei presidi richiamati dalla presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-septies del Decreto. L'Organismo di Vigilanza può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere verifiche, a valle delle quali eventualmente proporre azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro o in occasione di mutamenti organizzativi.

A tale scopo l'OdV può partecipare agli incontri organizzati da ZaCh System S.p.A. tra le funzioni preposte alla sicurezza, incontrare periodicamente le funzioni di riferimento.

C.7. Flussi informativi periodici e segnalazioni verso l'OdV

Flussi informativi periodici verso l'OdV:

L'OdV, per il tramite della funzione Corporate Compliance, ha predisposto uno specifico sistema di reportistica idoneo a consentire di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte (vedi procedura Flussi Informativi verso OdV CG007).

Segnalazioni:

I destinatari del Modello hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'OdV eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nel Modello stesso. A tale scopo le segnalazioni potranno essere inviate attraverso le caselle di posta elettronica:

OdVZaCh@ZambonGroup.com

oppure scrivendo a Organismo di Vigilanza, Zambon, via Lillo del Duca 10, 20091 Bresso (MI).

Come già indicato nella parte generale è garantita la riservatezza del segnalante.

PARTE SPECIALE D

***RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO***

D.1. Destinatari della Parte speciale D

La presente Parte speciale è rivolta agli organi sociali e a tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori che nello svolgimento delle loro attività possono essere coinvolti nelle aree

a rischio, indicate nel successivo paragrafo D.5., affinché si attengano ai principi e norme comportamentali adottate dalla società al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In particolare, la presente Parte speciale ha la funzione di:

- indicare le aree a rischio reato della società e le relative procedure di prevenzione nei rispettivi allegati specifici per ogni funzione;
- fornire i principi generali cui i destinatari sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Come definito nella Parte Generale, le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle funzioni aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

D.2. I reati di cui agli art. 25 octies del D. Lgs. 231/01

Premessa

La l. 15 dicembre 2014, n. 186 ha determinato una profonda innovazione nel complesso di reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da reato previsti dall'art. 25-octies D.Lgs. 231/01. Precedentemente alla riforma, infatti, costituiva reato (integrando le fattispecie di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) solo la condotta di chi riceveva, acquistava o impiegava in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto (c.d. reato presupposto) alla cui realizzazione però non aveva concorso. L'art. 3, comma 3 della l. 186/2014 ha introdotto il reato di autoriciclaggio che reprime il fatto di impiego, sostituzione e trasferimento di denaro o altra utilità di provenienza illecita da parte dello stesso autore o concorrente nel reato presupposto.

Lo scopo della nuova fattispecie è quindi quello di bloccare il profitto di un delitto già in capo all'autore dello stesso per evitare che altrimenti dalla sua utilizzazione possa derivare un pericolo o una lesione per l'economia e il regolare andamento del mercato.

Con la novità apportata dalla L. 186/2014, quindi, è stato eliminato il cosiddetto "privilegio di autoriciclaggio" che, nella disciplina previgente che non contemplava un'apposita fattispecie incriminatrice, era determinato dalla previsione nella descrizione dei fatti tipici di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita della clausola di riserva "fuori dei casi di concorso nel reato". Tale clausola che, anche a seguito della riforma, permane nella descrizione delle due ipotesi di reato, individua oggi il confine tra la nuova fattispecie di autoriciclaggio, da un lato, e quelle previgenti, dall'altro.

Anche il reato di autoriciclaggio è stato inserito nel novero dei reati previsti dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01.

Focalizzando l'attenzione sullo svolgimento di un'attività imprenditoriale, l'ipotesi classica di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è quella di immettere in tali attività lecite proventi di reati commessi al di fuori dell'attività imprenditoriale medesima (traffico di stupefacenti, estorsioni, ecc.).

Stante, però, l'ampia formula adottata dalle norme incriminatrici, anche i profitti illeciti prodotti all'interno dell'azienda (ad es. i profitti derivanti da fatture fittizie o da un contratto stipulato con la Pubblica Amministrazione a seguito di corruzione) possano formare oggetto dei reati di cui sopra se utilizzati o comunque impiegati nell'attività d'impresa.

Poiché, come si è detto, non commette riciclaggio colui che ha concorso nella commissione del reato presupposto, l'ipotesi è configurabile solo nel caso in cui siano diverse le persone fisiche che hanno commesso – ad esempio – la corruzione, rispetto a quelle che poi utilizzano all'interno della società o del gruppo di cui fa parte i relativi proventi illeciti. Il reato, naturalmente, sussiste solo se c'è la consapevolezza della provenienza illecita del denaro.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei reati di riciclaggio, costituita anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio n. 231/2007, prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni finanziarie. ZaCh System S.p.A., in virtù dell'attività caratteristica svolta dal Gruppo, non figura tra i destinatari diretti del Decreto Antiriciclaggio, tuttavia gli Esponenti Aziendali, al pari di qualsiasi soggetto, possono astrattamente commettere i reati in oggetto, pertanto l'art. 25 octies del D.Lgs. 231/01 può trovare applicazione in relazione all'attività svolta da ZaCh.

A maggior ragione, con l'introduzione del reato di autoriciclaggio vengono ad assumere rilievo penale e ad essere presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato tutti i casi di riutilizzo di profitti illeciti derivanti dall'attività aziendale anche quando le persone fisiche che hanno commesso il reato presupposto coincidono con quelle che poi utilizzano nell'attività d'impresa della società o del gruppo di cui fanno parte i relativi proventi illeciti.

- **Ricettazione** (art. 648 c.p.):

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Il reato si configura solo nel caso in cui il soggetto agente non abbia preso parte al reato da cui provengono i beni illeciti.

Il comma 2 prevede un trattamento sanzionatorio più lieve nel caso in cui il fatto sia di particolare tenuità.

Il comma 3 dispone che il delitto ricorre anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità.

- **Riciclaggio** (art. 648 bis c.p.):

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reato si configura solo nel caso in cui il soggetto agente non abbia preso parte al reato da cui provengono i beni illeciti.

Il comma 2 prevede un'ipotesi aggravata nel caso in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Il comma 3 prevede un trattamento sanzionatorio più lieve nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Il comma 4 dispone che il delitto ricorre anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità.

L'unica modifica apportata dall'art. 3, comma 1, l. 15 dicembre 2014, n. 186 al reato di riciclaggio è consistita nell'innalzamento dei limiti edittali della pena della multa prevista per l'ipotesi base disciplinata dal comma 1.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art.648 ter c.p.):

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui un soggetto impieghi genericamente in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Il reato si configura solo nel caso in cui il soggetto agente non abbia preso parte al reato da cui provengono i beni illeciti e fuori dei casi di ricettazione e di riciclaggio.

Il comma 2 prevede un'ipotesi aggravata nel caso in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Il comma 3 prevede un trattamento sanzionatorio più lieve nel caso in cui il fatto sia di particolare tenuità.

Il comma 4 dispone che il delitto ricorre anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità.

L'unica modifica apportata dall'art. 3, comma 2, L. 15 dicembre 2014, n. 186 al reato di cui all'art.648-ter c.p. è consistita nell'innalzamento dei limiti edittali della pena della multa prevista per l'ipotesi base disciplinata dal comma 1.

- **Autoriciclaggio** (art. 648-ter.1 c.p.):

Tale ipotesi di reato si configura quando l'autore o il concorrente in un delitto non colposo impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo tale da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La maggiore novità della fattispecie di nuova introduzione, come si è già sottolineato, è costituita dall'individuazione del soggetto attivo del reato nell'autore o nel concorrente del delitto non colposo da cui provengono il denaro, i beni o le altre utilità; le condotte tipiche invece richiamano le azioni di "impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti dal reato presupposto" che ricorrono anche nei reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita seppure delimitandone la rilevanza ai casi in cui avvengano in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative e specificando che le stesse devono essere tali da ostacolare "concretamente" l'identificazione della provenienza delittuosa (così esplicitando anche la natura di reato di pericolo concreto del reato previsto dall'art. 648-ter 1 c.p.).

Il comma 2 prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale per il caso in cui il delitto non colposo dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità sia punito con la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Tale attenuante non si applica, come stabilito dal comma 3, quando il denaro, i beni e le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 7

D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (ossia commesso avvalendosi del metodo mafioso o per agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso previste dall'art. 416-bis c.p.).

Il comma 4, invece, contribuisce ulteriormente a delineare il fatto tipico prevedendo una causa di non punibilità: in particolare, esclude la configurazione del reato di autoriciclaggio nei casi in cui il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale dell'autoriciclatore.

Il comma 5 disciplina una circostanza aggravante a effetto speciale: prevede, infatti, che la pena sia aumentata nel caso in cui i fatti tipici ai sensi del comma 1 siano commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Il comma 6 prevede, invece, un'ulteriore circostanza attenuante ad effetto speciale: in particolare, stabilisce che la pena sia diminuita fino alla metà nei confronti del soggetto che si sia adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Il comma 7, infine, dispone che si applichi anche per il reato di autoriciclaggio la previsione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 648 c.p. e quindi che il delitto ricorra anche quando l'autore del reato presupposto non sia imputabile o punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità per il reato-presupposto.

D.3 Esempi di potenziali comportamenti illeciti

- Utilizzare all'interno dell'attività di impresa i profitti derivanti da fatture fittizie emesse dalla stessa Società;
- Acquistare da fornitori merce provento di furto o contraffatta;
- Impiegare all'interno dell'attività i profitti di un contratto stipulato con la Pubblica Amministrazione a seguito di corruzione o di appalti vinti a seguito di *turbativa* della relativa gara.
- Utilizzare all'interno dell'attività il denaro proveniente da finanziamenti indebitamente percepiti dallo Stato.
- Reinvestire in azienda i profitti derivanti da illeciti fiscali

Utilizzare proventi illeciti per operazioni sul capitale della Società.

D.4. Principi generali di comportamento

Gli organi sociali, il personale e i professionisti esterni che operano in nome e/o per conto di ZaCh System S.p.A. sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza ed integrità nel porre in essere le attività sensibili di cui alla presente parte speciale che devono essere svolte nel rispetto della legge, del Codice Etico, del Modello, delle policy e procedure aziendali e dei seguenti principi generali di comportamento.

È fatto obbligo di:

- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale nei rapporti con i clienti e i fornitori;
- assicurare la regolarità degli incassi e dei pagamenti e, in particolare, l'individuazione e la coincidenza tra i destinatari – o i soggetti ordinanti i pagamenti – e le reali controparti coinvolte nelle transazioni finanziarie;
- sospendere immediatamente ogni transazione con le controparti, previa eventuale consultazione con il proprio responsabile, qualora emergessero comportamenti non in linea con la normativa di legge o dubbi sulla loro liceità;
- utilizzare il bonifico bancario quale strumento privilegiato per regolare le transazioni finanziarie;
- conservare, in ogni caso, la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie poste in essere, adottando tutte le misure di sicurezza a tal fine necessarie.

È fatto divieto di:

- ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o anche solo nel dubbio della loro provenienza illecita;
- intrattenere rapporti commerciali con persone fisiche o giuridiche di cui sia conosciuta o anche solo sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o lo svolgimento di attività illecite;
- utilizzare per pagamenti – o incassare – denaro contante quando il valore dell'operazione, anche se frazionata, è complessivamente superiore ai limiti di legge;

- emettere, o accettare in pagamento, assegni bancari o altri mezzi di pagamento per importi superiori ai limiti di legge senza la clausola “NON TRASFERIBILE”.

D.5. Mappatura delle attività sensibili in ZaCh System S.p.A.

I reati oggetto della presente parte sociale presentano notevoli criticità ai fini del D.Lgs. 231/01, potendo avere qualsiasi delitto quale reato presupposto e potendo, quindi, astrattamente coinvolgere gran parte delle attività aziendali. È da ritenere, pertanto, che i reati in oggetto trovino adeguato e principale presidio nei principi del Codice Etico, nel sistema delle deleghe aziendali, nell’insieme delle procedure e nel Modello nel suo complesso che forniscono adeguata tutela a che non possano essere utilizzati all’interno della Società proventi di natura illecita.

Come già descritto nella parte generale del Modello, l’organizzazione del gruppo prevede la centralizzazione di funzioni e di servizi, interconnessioni operative e rapporti intercompany tra le società regolate da contratti intercompany. Il documento “Mappatura Rischi” (allegato 1) riporta ed integra le aree sensibili di seguito indicate, e le principali Funzioni responsabili.

- Gestione contabilità e redazione del bilancio di esercizio
- Gestione adempimenti ed operazioni in materia societaria
- Rapporti con clienti/fornitori/partner per la gestione di accordi negoziali e relative operazioni amministrative, contabili e di tesoreria
- Gestione dei processi amministrativo - contabili e dei flussi finanziari
- Gestione dei rapporti intercompany
- Conferimento di incarichi professionali
- Acquisto di beni e servizi diversi
- Attività relative alla gestione delle risorse umane
- Gestione rimborsi spese a dipendenti
- Gestione della fiscalità
- Gestione dei rapporti commerciali con Clienti appartenenti al settore privato

Di seguito si riporta il dettaglio delle principali procedure a presidio delle suddette Attività Sensibili:

- CG006 Linee guida per la selezione di Business Partners

- CG009 “Linee guida per la gestione di incarichi professionali”
- LG001 “Procedura lettere di incarico/contratti”
- FINZIS001 “Modalità operative relative ai c/c bancari”
- FIN002 “Group Treasury Policy”
- FINZIS019 “Procedura Acquisti Finance”
- PSCM002 “Purchasing – Group’s Policy”
- PRCNI-01 “Gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi non inventory”
- PSVM00 Vendor Management Global policy
- Tax000 2018 “Procedura Tax”
- HRC001 Recruitment & Onboarding
- P003 “Compensation Policy”
- PT01 “Training and Development”
- “Travels and Expense”

D.6. Flussi informativi periodici e segnalazioni verso l’OdV

Flussi informativi periodici:

L’OdV, per il tramite della funzione Corporate Compliance, ha predisposto uno specifico sistema di reportistica periodico indirizzato ai responsabili di funzione finalizzato all’individuazione di eventuali indici di anomalia al fine di prevenire comportamenti non conformi alle norme ed ai principi previsti dal Modello (vedi Procedura Flussi verso OdV CG007).

Segnalazioni:

I destinatari del Modello hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente all’OdV eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nel Modello stesso. A tale scopo le segnalazioni potranno essere inviate attraverso le caselle di posta elettronica:

OdVZaCh@ZambonGroup.com

oppure scrivendo a Organismo di Vigilanza, Zambon, via Lillo del Duca 10, 20091 Bresso (MI).

Come già indicato nella parte generale è garantita la riservatezza del segnalante.

PARTE SPECIALE E

I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

E

***REATI DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI
DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO***

E.1. Destinatari della Parte speciale E

La presente Parte speciale è rivolta agli organi sociali e a tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori che nello svolgimento delle loro attività possono essere coinvolti nelle aree a rischio, indicate nel successivo paragrafo E.6., affinché si attengano ai principi e norme comportamentali adottate dalla società al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati della presente parte speciale.

In particolare, la presente Parte speciale ha la funzione di:

- indicare le aree a rischio reato della società e le relative procedure di prevenzione nei rispettivi allegati specifici per ogni funzione;
- fornire i principi generali cui i destinatari sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Come definito nella Parte Generale le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle funzioni aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

E.2. I reati di cui all'art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001.

- **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** (art. 453 c.p.):
Si ritiene che tale fattispecie di reato non costituisca un'area di rischio nell'attività svolta da ZaCh System S.p.A.
- **Alterazione di monete** (art. 454 c.p.):
Si ritiene che tale fattispecie di reato non costituisca un'area di rischio nell'attività svolta da ZaCh System S.p.A.

- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** (art. 455 c.p.):
Si ritiene che tale fattispecie di reato non costituisca un'area di rischio nell'attività svolta da ZaCh System S.p.A.
- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** (art. 457 c.p.):
Si ritiene che tale fattispecie di reato non costituisca un'area di rischio nell'attività svolta da ZaCh System S.p.A.
- **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati** (art. 459 c.p.):
Si ritiene che tale fattispecie di reato non costituisca un'area di rischio nell'attività svolta da ZaCh System S.p.A.
- **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo** (art. 460 c.p.):
Si ritiene che tale fattispecie di reato non costituisca un'area di rischio nell'attività svolta da ZaCh System S.p.A.
- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata** (art. 461 c.p.):
Si ritiene che tale fattispecie di reato non costituisca un'area di rischio nell'attività svolta da ZaCh System S.p.A.
- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati** (art. 464 c.p.):
Si ritiene che tale fattispecie di reato non costituisca un'area di rischio nell'attività svolta da ZaCh System S.p.A.
- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** (art. 473 c.p.):
Si ritiene che tale fattispecie di reato non costituisca un'area di rischio nell'attività svolta da ZaCh System S.p.A.

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.):

Tale ipotesi di reato si configura, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, nel caso in cui venga introdotto nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati (comma 1). Inoltre, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, l'ipotesi di reato si configura nel caso di detenzione per la vendita, messa in vendita o messa altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, di prodotti di cui al primo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

E.3. I reati di cui all'art. 25-bis1 del D. Lgs. 231/2001

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio** (art. 513 c.p.):

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nel caso in cui venga adoperata violenza sulle cose oppure si ricorra a mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

La fattispecie prevede due condotte alternative, l'uso della violenza sulle cose o il ricorso a mezzi fraudolenti finalizzate ad alterare il normale svolgimento di un'attività industriale o commerciale.

La violenza sulle cose consiste nell'impiego della forza fisica che ne comporti il danneggiamento, la trasformazione o il mutamento di destinazione.

Per mezzi fraudolenti si intendono tutti quei comportamenti consistenti in artifici o raggiri idonei a trarre in inganno coloro i quali esercitano un'attività commerciale o industriale ed i consumatori.

Il delitto in esame è un reato di pericolo, per cui è sufficiente che la violenza o i mezzi fraudolenti siano idonei allo scopo e non è quindi necessario che, per la sua consumazione, si verifichi l'impedimento o il turbamento dell'esercizio di un'attività industriale o commerciale.

Per la realizzazione della fattispecie la norma richiede necessariamente la sussistenza del dolo specifico di voler impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

A titolo esemplificativo il delitto potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui si rendano inutilizzabili i macchinari di un'azienda concorrente per impedirne il funzionamento.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa.

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513-bis c.p.):

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, vengano compiuti atti di concorrenza con violenza o minaccia.

La fattispecie punisce l'uso di minacce o violenza volte alla intimidazione ed alla eliminazione della concorrenza nell'attività imprenditoriale.

La violenza e la minaccia costituiscono comportamenti che hanno l'effetto di coartare la volontà altrui. Con la violenza si utilizza la forza fisica mentre la minaccia consiste nella prospettazione di un male ingiusto la cui verifica dipende dalla volontà del soggetto attivo.

È previsto un aggravamento della pena nel caso in cui gli atti di concorrenza riguardino un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

A titolo esemplificativo il delitto potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui si pongano in essere aggressioni o minacce nei confronti di un soggetto esercente un'attività commerciale al fine di indurre quest'ultimo a non praticare prezzi di vendita inferiori rispetto a quelli applicati dalla Società.

- **Frodi contro le industrie nazionali** (art. 514 c.p.):

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga cagionato un danno all'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

È previsto un aggravamento della pena nel caso in cui per i marchi o segni distintivi siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale.

Il reato risulta integrato, dunque, a prescindere dal fatto che i marchi contraffatti o alterati siano o meno stati validamente registrati.

- **Frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.):

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, si consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, o una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità, da quella dichiarata o pattuita.

Affinché possa ritenersi consumato il reato occorre che il bene sia stato effettivamente trasferito dalla sfera di disponibilità del soggetto attivo a quella dell'acquirente.

Tale fattispecie di reato ha carattere sussidiario, applicandosi esclusivamente nel caso in cui i fatti non integrino gli estremi di un reato più grave.

A titolo esemplificativo tale reato sarà configurabile nel caso in cui la Società metta in commercio (ed il consumatore acquisti) un prodotto la cui qualità o provenienza sia differente rispetto a quanto riportato sulla confezione.

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** (art. 516 c.p.):

Vi incorre chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (art. 517 c.p.):

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto non sia previsto come reato da altra disposizione di legge, nel caso in cui si pongano in vendita o si mettano altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Ai fini della configurazione del presente reato non rileva che il marchio sia o meno registrato.

La disposizione punisce le condotte tipiche di falso ideologico in contrassegni, cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori.

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517-ter c.p.):

La norma prevede due distinte fattispecie di reato.

Il comma 1 punisce il soggetto che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Il delitto è procedibile a querela della persona offesa.

Tale fattispecie di reato ha carattere sussidiario, applicandosi esclusivamente nel caso in cui i fatti non integrino gli estremi dei reati descritti negli articoli 473 e 474 c.p. L'art. 473 c.p. punisce la contraffazione, l'alterazione o l'uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni; l'art. 474 c.p. punisce l'introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi.

Il comma 2 disciplina l'ipotesi di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni descritti nel comma 1. La norma richiede la sussistenza del dolo specifico di trarre profitto dalla condotta illecita.

Tale fattispecie di reato è configurabile solo nel caso in cui siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il comma 3 prevede un aggravamento della pena nel caso in cui la condotta sia posta in essere in modo sistematico ovvero con la predisposizione di mezzi e attività organizzate.

Nel caso in cui il fatto sia di particolare gravità, o nel caso di recidiva specifica, è applicabile la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso, della revoca della licenza, dell'autorizzazione o

dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale.

La norma prevede, infine, la confisca obbligatoria delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato e di quelle che costituiscono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto del reato. In caso di impossibilità di eseguire la confisca obbligatoria, oggetto di confisca saranno beni appartenenti al reo per un valore equivalente al profitto del reato.

- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** (art. 517-quater c.p.):

Si ritiene che tale fattispecie di reato non costituisca un'area di rischio nell'attività svolta da ZaCh System S.p.A.

E.4. Esempi di potenziali comportamenti illeciti

- Impedire l'esercizio di un'attività industriale o commerciale da parte di altre imprese danneggiandone i mezzi di produzione;
- Porre in essere atti illeciti per eliminare la concorrenza quali l'utilizzo di condotte violente o minacciose nei confronti di soggetti esercenti un'attività concorrente;
- Porre in vendita prodotti realizzati in un paese diverso rispetto a quello dichiarato;
- Immettere sul mercato prodotti con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti;
- Vendere prodotti di qualità differente rispetto a quella dichiarata;
- Produrre farmaci coperti da brevetto usurpando un titolo di proprietà industriale altrui.

E.5. Principi generali di comportamento

Gli organi sociali, il personale e i professionisti esterni che operano in nome e/o per conto di ZaCh System S.p.A. sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza e integrità nel porre in essere le attività sensibili di cui alla presente parte speciale che devono essere svolte nel rispetto della legge, del Codice Etico, del Modello, delle policy e procedure aziendali e dei seguenti principi generali di comportamento.

- I rapporti con i clienti e i fornitori devono essere improntati a canoni di trasparenza, lealtà, correttezza e di rispetto dei principi della libera concorrenza.
- È fatto divieto di utilizzare qualsivoglia mezzo o politica commerciale tesi ad alterare l'ordinario andamento del mercato o ad ostacolare illecitamente l'attività di altri operatori concorrenti.
- È fatto divieto di diffondere – o di fare diffondere da terzi – informazioni, notizie o studi non veritieri al fine di favorire propri prodotti o al fine di screditare prodotti altrui o ditte concorrenti.
- In particolare, nella commercializzazione e promozione dei propri prodotti è fatto divieto di utilizzare informazioni non veritiere o di utilizzare informazioni false o tendenziose per screditare i prodotti altrui.
- È fatto divieto di utilizzare marchi, segni distintivi e titoli di proprietà industriale di cui non siano stati precedentemente accertati la genuinità e il diritto a farne uso.
- L'origine, la provenienza e la qualità dei prodotti venduti deve corrispondere a quelli dichiarati o pattuiti.
- È fatto comunque divieto di utilizzare marchi, segni distintivi o indicazioni merceologiche che possano trarre in inganno in ordine all'origine, provenienza e qualità dei prodotti.
- È fatto divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare sia i delitti in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, sia i delitti contro l'industria ed il commercio.
- È fatto divieto di alterare ovvero contraffare – attraverso qualsivoglia tipo di riproduzione - marchi o segni distintivi nazionali ed esteri depositati/registratori ovvero fare uso di marchi o segni distintivi alterati oppure contraffatti.

Le singole attività aziendali sensibili sono individuate nel successivo paragrafo unitamente alle principali disposizioni adottate da ZaCh a loro presidio.

E.6. Mappatura delle attività sensibili in ZaCh System S.p.A.

I rischi di reato ritenuti rilevanti per la Società sono presidiati dai principi di cui al Codice Etico, dal Modello di ZaCh System S.p.A., dai “Principi Generali di comportamento” di cui al paragrafo E.5, nonché dal *corpus* procedurale nel tempo aggiornato e pubblicato sulla intranet aziendale, che tiene in espressa considerazione i principi di segregazione dei ruoli, tracciabilità e controllo.

Nel presente paragrafo sono specificamente individuate le attività sensibili in relazione ai reati contro l’industria e il commercio e reati della falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e le principali disposizioni aziendali (*policy*, procedure e disposizioni interne) poste a presidio delle stesse.

Come già descritto nella parte generale del Modello, l’organizzazione del gruppo prevede la centralizzazione di funzioni e di servizi, interconnessioni operative e rapporti intercompany tra le società regolate da contratti intercompany. Il documento “Mappatura Rischi” (allegato 1) riporta ed integra le aree sensibili di seguito indicate, e le principali Funzioni responsabili.

- Attività di gestione di marchi e brevetti
- Acquisto di beni e servizi diversi

Di seguito si riporta il dettaglio delle principali procedure a presidio delle suddette Attività Sensibili:

- LG001 “Procedura lettere di incarico/contratti”
- PSCM002 “Purchasing – Group’s Policy”
- PRCNI-01 “Gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi non inventory

- PSVM00 Vendor Management Global policy

E.7. Flussi informativi periodici e segnalazioni verso l'OdV

Flussi informativi periodici:

L'OdV, per il tramite della funzione Corporate Compliance, ha predisposto uno specifico sistema di reportistica periodico indirizzato ai responsabili di funzione finalizzato all'individuazione di eventuali indici di anomalia al fine di prevenire comportamenti non conformi alle norme ed ai principi previsti dal Modello (vedi Procedura Flussi verso OdV CG007).

Segnalazioni:

I destinatari del Modello hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'OdV eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nel Modello stesso. A tale scopo le segnalazioni potranno essere inviate attraverso le caselle di posta elettronica:

OdVZaCh@ZambonGroup.com

oppure scrivendo a Organismo di Vigilanza, Zambon, via Lillo del Duca 10, 20091 Bresso (MI).

Come già indicato nella parte generale è garantita la riservatezza del segnalante.

PARTE SPECIALE F

***DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN
VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE***

Premessa metodologica relativa alla fattispecie di reato contemplate nella presente parte speciale

Nella presente Parte speciale si è ritenuto opportuno trattare congiuntamente le seguenti ipotesi di reato:

- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto);
- delitti in violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto).

Tale scelta è motivata dal fatto che entrambe le tipologie di reato possono presupporre un non corretto utilizzo delle risorse informatiche e le aree a rischio sono in parte sovrapponibili.

Ne consegue che i principi procedurali in entrambi i casi sono volti a sensibilizzare i destinatari in relazione alle conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali.

F.1. Destinatari della Parte speciale F

La presente Parte speciale è rivolta agli organi sociali e a tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori che nello svolgimento delle loro attività possono essere coinvolti nelle aree a rischio, indicate nel successivo paragrafo F.6., affinché si attengano ai principi e norme comportamentali adottate dalla società al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati informatici, trattamento illecito di dati e reati in violazione del diritto d'autore.

In particolare, la presente Parte speciale ha la funzione di:

- indicare le aree a rischio reato della società e le relative procedure di prevenzione nei rispettivi allegati specifici per ogni funzione;
- fornire i principi generali cui i destinatari sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Come definito nella Parte Generale le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle funzioni aziendali competenti, qualora si

dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

F.2. I reati di cui all'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001

- **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria** (art. 491-bis c.p.):

I documenti informatici sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

La norma stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria (in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti).

In particolare, si ha “falsità materiale” quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore (documento contraffatto) od anche quando il documento è artefatto per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione (documento alterato).

Si ha, invece, “falsità ideologica” quando un documento pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere. Nel falso ideologico è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero.

A titolo esemplificativo, compie un comportamento illecito chi falsifichi documenti aziendali a valenza probatoria presenti sui sistemi allo scopo di eliminare dati considerati “sensibili” in vista di una possibile attività ispettiva.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615-ter c.p.):

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, anche quando a tale accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati. Ad esempio quando pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ci si limiti ad eseguire una copia

oppure si proceda alla sola visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in copiatura e accesso abusivo in sola lettura).

Il comportamento illecito si configura inoltre quando il soggetto autorizzato ad usare il sistema lo utilizzi per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato. A titolo esemplificativo il delitto potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui un dipendente della Società, autorizzato ad accedere al sistema informatico esclusivamente per fini lavorativi, acceda alla casella di posta elettronica personale di un altro dipendente al fine di prendere abusivamente cognizione del suo contenuto.

La norma prevede degli aggravamenti di pena nel caso in cui:

- il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti la funzione o il servizio;
- il fatto sia commesso da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- il soggetto agente utilizzi violenza sulle cose o alle persone, ovvero sia palesemente armato;
- dalla illecita condotta derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti;
- i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità, alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa ad eccezione del caso in cui ricorra una delle ipotesi aggravate sopra descritte.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** (art. 615-quater c.p.):

Tale reato punisce le condotte prodromiche a un accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico. I dispositivi che consentono l'accesso

abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, Password o schede informatiche (quali badge o smart card).

Il reato persegue anche la condotta di chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

La norma richiede la sussistenza del dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

È previsto un aggravamento della pena nel caso in cui il fatto sia commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico, ovvero da un'impresa che esercita servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società si procuri illegittimamente un codice d'accesso alla rete aziendale di una società concorrente al fine di recarle danno.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615-quinquies c.p.):

Tale reato si realizza qualora qualcuno allo scopo, ad esempio, di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, si procuri in qualunque modo o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

A titolo esemplificativo tale delitto potrebbe configurarsi qualora un dipendente si procuri un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" nel caso di indagini a carico della società.

La norma richiede il dolo specifico di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad

esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quater c.p.):

Tale reato si realizza qualora taluno intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni.

A titolo esemplificativo il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara. Il comma 2 disciplina l'ipotesi in cui un soggetto riveli al pubblico, mediante qualsiasi mezzo di informazione, il contenuto delle informazioni illecitamente intercettate. Questa fattispecie ha carattere residuale, applicandosi solo nel caso in cui i fatti non integrino un reato più grave.

È previsto un aggravamento della pena nel caso in cui i fatti siano posti in essere:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da un'impresa che esercita servizi pubblici o di pubblica utilità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema,
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Il delitto è procedibile a querela della persona offesa ad eccezione dei casi in cui sussista un'ipotesi aggravata tra quelle sopra descritte.

- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quinquies c.p.):

La condotta vietata si riferisce alla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dal fatto che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva.

Il comma 2 prevede un aggravamento della pena nel caso in cui i fatti siano posti in essere:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da un'impresa che esercita servizi pubblici o di pubblica utilità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

A titolo esemplificativo il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società installi un software nella rete informatica di una società concorrente al fine di intercettare informazioni riservate.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-bis c.p.):

Tale reato si configura quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni o programmi informatici altrui.

Questa fattispecie ha carattere residuale, applicandosi solo nel caso in cui i fatti non integrino un reato più grave.

È previsto un aggravamento della pena nel caso in cui il fatto sia posto in essere con violenza alla persona o mediante minaccia, ovvero quando sia commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa, ad eccezione dei casi in cui sussista una delle ipotesi aggravate sopra descritte.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si modifichino delle informazioni contenute in un sito web di un'azienda concorrente al fine di danneggiarla.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (art. 635-ter c.p.):

Tale delitto si distingue dal precedente, poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità. Ne consegue che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni

o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Il reato è integrato già solo dalla commissione di un fatto diretto a danneggiare informazioni, dati o programmi informatici. Nel caso in cui dal fatto derivi in concreto il danneggiamento delle informazioni, dati o programmi informatici, è previsto un aggravamento della pena.

Questa fattispecie ha carattere residuale, applicandosi solo nel caso in cui i fatti non integrino un reato più grave.

È previsto un aggravamento della pena nel caso in cui il fatto sia posto in essere con violenza alla persona o mediante minaccia, ovvero quando sia commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

A titolo esemplificativo il reato si configurerebbe nel caso in cui un dirigente o dipendente della società si introduca nel sito web di una Pubblica Amministrazione e cancelli delle informazioni ivi contenute.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-quater c.p.):

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, danneggi in tutto o in parte i sistemi informatici o telematici altrui.

Questa fattispecie ha carattere residuale, applicandosi solo nel caso in cui i fatti non integrino un reato più grave.

È previsto un aggravamento della pena nel caso in cui il fatto sia posto in essere con violenza alla persona o mediante minaccia, ovvero quando sia commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società trasmetta un virus al sistema informatico di una società concorrente, danneggiandolo.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-quinquies c.p.):

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater c.p. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Al pari dell'articolo 635-quater è previsto un aggravamento della pena nel caso in cui si verifichi in concreto il danneggiamento dei beni di cui al comma 1.

È previsto un aggravamento della pena nel caso in cui il fatto sia posto in essere con violenza alla persona o mediante minaccia, ovvero quando sia commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della società trasmetta un virus ad un sistema informatico di una Pubblica Amministrazione.

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art. 640 *quinquies* c.p.):

Si ritiene che tale reato non costituisca un'area di rischio dell'attività svolta da ZaCh System S.p.A.

F.3. I reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs 231/2001

- **Art. 171 comma 1, lettera a)bis) e comma 3, L. 633/1941:**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, senza averne il diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma, metta a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta, o anche solo parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche attraverso connessioni di qualsiasi genere.

Il comma 3 prevede un aggravamento della pena nel caso in cui i fatti abbiano ad oggetto un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, quando i fatti siano commessi con usurpazione della paternità dell'opera altrui oppure quando si deformi, mutili o si ponga in essere qualsivoglia altra modifica dell'opera. Per la sussistenza

delle ipotesi aggravate è necessario che dalla condotta consegua un'offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero caricati sul sito Internet aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore o in occasioni aperte al pubblico.

- **Art. 171-bis commi 1 e 2, L. 633/1941:**

Tale fattispecie di reato, con riferimento ai programmi per elaboratore, punisce le condotte di abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti privi del contrassegno della società italiana degli autori ed editori (SIAE). Inoltre il fatto è punito anche se ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il comma 2, con riferimento alle banche dati, punisce la riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico non autorizzate dal titolare del diritto d'autore. Vengono, inoltre, punite le condotte di estrazione, reimpiego, distribuzione, vendita o cessione in locazione della banca dati.

Affinché abbiano rilevanza penale, i fatti devono essere posti in essere con il dolo specifico di trarne profitto.

È previsto un aggravamento della pena nel caso in cui i fatti siano di rilevante gravità. La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. È quindi prevista la rilevanza penale di ogni condotta di abusiva duplicazione di software che avvenga al fine di trarne profitto, accezione ben più ampia della preesistente, che prevedeva il necessario dolo specifico di lucro. Nella nozione di lucro, a differenza di quella di profitto, può rientrare esclusivamente un guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte del soggetto attivo. Il profitto, invece, può essere costituito anche da un vantaggio di altro genere rispetto a quello economico.

A titolo esemplificativo tale reato potrebbe essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali al fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un *software* originale.

- **Art. 171-ter L. 633/1941:**

La norma punisce diverse condotte:

- L'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento. Le condotte di abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico possono altresì avere ad oggetto opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali o multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.
- L'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la posa in commercio, la concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione o della radio, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra. Tali condotte sono punite anche se il soggetto attivo non abbia concorso alla duplicazione o riproduzione abusiva delle opere.
- La detenzione per la vendita o la distribuzione, la posa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione o della radio di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto privo del prescritto contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.

- La ritrasmissione o la diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato.
- L'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- La fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o uso commerciale di eludere le efficaci misure tecnologiche destinate a impedire o limitare atti non autorizzati dal titolare del diritto d'autore, ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. La norma specifica che tra le misure tecnologiche sono ricomprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle stesse conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.
- L'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche sul regime del diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, finalizzata alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno come sopra esposte, vi sono due requisiti: il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, il secondo è il dolo specifico di profitto, necessario per integrare il fatto tipico.

Il comma 2 prevede un aggravamento della pena nel caso in cui:

- si riproduca, duplichi, trasmetta o diffonda abusivamente, venda o ponga altrimenti in commercio, si ceda a qualsiasi titolo o si importi abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore;
- si comunichi al pubblico, a fine di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- i fatti siano commessi esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore;
- si promuovano o si organizzino le attività illecite descritte dalla norma.

È previsto un trattamento sanzionatorio più mite nel caso in cui il fatto sia di particolare tenuità.

La norma prevede, altresì, che alla condanna per i fatti sopra descritti consegua:

- l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte e l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la pubblicazione della sentenza di condanna;
- la sospensione della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

- **Art. 171-septies L. 633/1941:**

La norma punisce l'omessa comunicazione alla SIAE, da parte di produttori e importatori di supporti non soggetti all'apposizione del contrassegno SIAE, dei dati necessari alla univoca identificazione dei suddetti supporti immessi in commercio o importati. La norma punisce altresì le false dichiarazioni concernenti l'avvenuto assolvimento degli obblighi identificativi del prodotto.

Si ritiene che tale reato non costituisca un'area di rischio nell'attività svolta da ZaCh.

- **Art. 171-octies L. 633/1941:**

La norma punisce la fraudolenta produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale.

F.4. Esempi di potenziali comportamenti illeciti

- Accedere ad un sistema informatico o telematico violando le misure di sicurezza poste a sua protezione;
- Procurarsi illegittimamente un codice di accesso alla rete aziendale di una società concorrente;
- Intercettare o impedire illegittimamente le comunicazioni informatiche di un'altra impresa;
- Operare illecitamente sul sito web di un'azienda concorrente per danneggiarla;
- Danneggiare il sistema informatico di un'altra impresa trasmettendo un virus nella sua rete informatica;
- Alterare i registri informatici della Pubblica Amministrazione per modificare dati fiscali relativi alla Società, già trasmessi alla Pubblica Amministrazione;
- Diffondere senza averne diritto un contenuto coperto dal diritto d'autore in opuscoli pubblicitari o durante una convention.

F.5. Principi generali di comportamento

Gli organi sociali, il personale e i professionisti esterni che operano in nome e/o per conto di ZaCh System S.p.A. sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza ed integrità nel porre in essere le attività sensibili di cui alla presente parte speciale che devono essere svolte nel rispetto della legge, del Codice Etico, del Modello, delle policy e procedure aziendali e dei seguenti principi generali di comportamento.

Nel rispetto del principio di riservatezza, si deve garantire che tutti i dati trattati siano preservati da accessi impropri e siano utilizzati esclusivamente dai soggetti autorizzati e per il perseguimento delle finalità aziendali. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla.

Nel rispetto del principio di integrità dei dati, si deve garantire che ogni dato aziendale corrisponda a quello originariamente immesso nel sistema informatico o sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire, inoltre, che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati. Il tutto garantendo la reperibilità e la conservazione dei dati aziendali.

Nello specifico è fatto divieto di:

- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
- accedere a un sistema informatico o telematico, ovvero a banche dati, non possedendo le credenziali di accesso o mediante l'utilizzo abusivo di credenziali di terzi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi di soggetti privati o pubblici;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili od ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici privati o di pubblica utilità;
- alterare in qualsiasi modo documenti informatici;
- produrre o trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi o alterati.

Prima dell'utilizzo o della diffusione di opere coperte dal diritto di autore è necessario accertarsi di averne il diritto e che ciò non avvenga in violazione di diritti di terzi.

Analogo accertamento deve essere svolto in relazione ai programmi informatici in relazione ai quali è fatto divieto di qualsiasi forma di duplicazione abusiva.

Le singole attività aziendali sensibili sono individuate nel successivo paragrafo unitamente alle principali disposizioni adottate da ZaCh a loro presidio.

F.6. Mappatura delle attività sensibili in ZaCh System S.p.A.

I rischi di reato ritenuti rilevanti per la Società sono presidiati dai principi di cui al Codice Etico, dal Modello di ZaCh System S.p.A., dai “Principi Generali di comportamento” di cui al paragrafo F.5., nonché dal corpus procedurale nel tempo aggiornato e pubblicato sulla intranet aziendale, che tiene in espressa considerazione i principi di segregazione dei ruoli, tracciabilità e controllo.

Nel presente paragrafo sono specificamente individuate le attività sensibili in relazione ai delitti informatici, di trattamento illecito di dati e ai delitti in violazione del diritto d'autore, unitamente alle principali disposizioni aziendali (policy, procedure e disposizioni interne) poste a presidio delle stesse.

Come già descritto nella parte generale del Modello, l'organizzazione del gruppo prevede la centralizzazione di funzioni e di servizi, interconnessioni operative e rapporti intercompany tra le società regolate da contratti intercompany. Il documento “Mappatura Rischi” (allegato 1) riporta ed integra le aree sensibili di seguito indicate, e le principali Funzioni responsabili.

- Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica

Di seguito si riporta il dettaglio delle principali procedure a presidio delle suddette Attività Sensibili:

- P010 Policy sull'utilizzo delle risorse informatiche aziendali
- Corpus procedurale ai sensi del GDPR (Regolamento Europeo 679/2016)
- T001 "Gestione degli accessi ai sistemi informatici"
- Istruzione operativa "Sicurezza delle dotazioni informatiche aziendali"

F.7. Flussi informativi periodici e segnalazioni verso l'OdV

Flussi informativi periodici:

L'OdV, per il tramite della funzione Corporate Compliance, ha predisposto uno specifico sistema di reportistica periodico indirizzato ai responsabili di funzione finalizzato all'individuazione di eventuali indici di anomalia al fine di prevenire comportamenti non conformi alle norme ed ai principi previsti dal Modello (vedi Procedura Flussi verso OdV CG007).

Segnalazioni:

I destinatari del Modello hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'OdV eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nel Modello stesso. A tale scopo le segnalazioni potranno essere inviate attraverso le caselle di posta elettronica:

OdVZaCh@ZambonGroup.com

oppure scrivendo a Organismo di Vigilanza, Zambon, via Lillo del Duca 10, 20091 Bresso (MI).

Come già indicato nella parte generale è garantita la riservatezza del segnalante.

PARTE SPECIALE G
I REATI DI CRIMINALITA ' ORGANIZZATA

G.1. Destinatari della Parte speciale G

La presente Parte speciale è rivolta agli organi sociali e a tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori che nello svolgimento delle loro attività possono essere coinvolti nelle aree a rischio, indicate nel successivo paragrafo G.4., affinché si attengano ai principi e norme comportamentali adottate dalla società al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di criminalità organizzata.

In particolare, la presente Parte speciale ha la funzione di:

- indicare le aree a rischio reato della società e le relative procedure di prevenzione nei rispettivi allegati specifici per ogni funzione;
- fornire i principi generali cui i destinatari sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Come definito nella Parte Generale, le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle funzioni aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

G.2. I reati di criminalità organizzata art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001

- **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.):

La legge 94/2009 ha inserito nell'ambito del D.Lgs. 231/01 il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., che punisce il fatto che tre o più persone si associno tra loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti.

Il legislatore ha configurato il delitto di associazione per delinquere come autonomo titolo di reato. La fattispecie incriminatrice, infatti, risulta integrata in tutti i suoi elementi per il solo fatto dell'esistenza di un vincolo associativo avente fini criminosi,

indipendentemente dalla effettiva commissione dei delitti che l'associazione si è prefigurata di commettere (i c.d. reati fine).

La commissione di qualunque delitto previsto dalla legge – e quindi, non solo dei delitti previsti dal D.Lgs. 231/01 – può costituire lo scopo dell'associazione. A titolo esemplificativo, pertanto, anche una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati fiscali rileva ai fini del D.Lgs. 231/01.

Gli elementi costitutivi di un'associazione per delinquere sono:

- (i) l'esistenza di un vincolo associativo fra più persone: il termine "associazione" non equivale ad "accordo", ma è necessario un minimum di organizzazione a carattere stabile a disposizione degli associati;
- (ii) la sussistenza dello scopo comune degli associati di commettere una serie indeterminata di delitti. Associarsi per commettere un solo delitto non integra la fattispecie incriminatrice. Non si richiede, tuttavia, che i delitti siano determinati preventivamente, ma è sufficiente un generico programma di attività delinquenziale;
- (iii) la partecipazione all'associazione a vario titolo - quali organizzatori o semplici partecipi - di almeno tre persone.

La norma prevede un aggravamento della pena nel caso in cui il numero degli associati sia pari o superiore a dieci o nel caso in cui l'associazione criminosa sia preordinata al fine di commettere una serie di reati specificamente individuati dai commi 6 e 7 dell'art. 416 c.p. (quali la tratta di persone, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reati in materia di prostituzione o pornografia minorile, ecc.).

- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere** (art. 416 *bis* c.p.):

L'associazione di tipo mafioso differisce dall'associazione per delinquere generica dal punto di vista della modalità con cui questa opera.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o

indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

È previsto un aggravamento della pena nel caso in cui i partecipanti abbiano la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito, per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Un ulteriore aggravamento della pena è previsto nel caso in cui le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

Nel caso di condanna è prevista la confisca obbligatoria delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

La norma si applica anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, anche straniere, che avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguano scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

L'unica modifica apportata dall'art. 5 della l. 27 maggio 2015 n. 69 all'art. 416 bis c.p. è consistita nell'innalzamento delle pene previste dalla stessa disposizione.

- **Scambio elettorale politico – mafioso** (art. 416 *ter* c.p.):

Si ritiene che tale fattispecie di reato non costituisca un'area di rischio nell'attività svolta da ZaCh System S.p.A.

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** (art. 74, D.P.R. 309/1990):

Si ritiene che tale fattispecie di reato non costituisca un'area di rischio nell'attività svolta da ZaCh System S.p.A.

- **Reati in materia di armi** (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.):

Si ritiene che tale fattispecie di reato non costituisca un'area di rischio nell'attività svolta da ZaCh System S.p.A.

- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.):

Si ritiene che tale fattispecie di reato non costituisca un'area di rischio nell'attività svolta da ZaCh System S.p.A.

G.3. *Esempi di potenziali comportamenti illeciti*

- Costituire un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di reati fiscali;
- Partecipare ad una associazione per delinquere finalizzata allo smaltimento illecito dei rifiuti per risparmiare sui relativi costi.

G.4. *Mappatura per funzione/processo delle attività a rischio in ZaCh System S.p.A., principi di comportamento e procedure per il regolare svolgimento dell'attività aziendale e specifiche di prevenzione*

I reati associativi presentano notevoli criticità ai fini del D. Lgs. 231/01, stante la loro assoluta atipicità, come visto, nell'individuazione della condotta incriminata. È da ritenere che i reati in oggetto trovino adeguato presidio nei principi del Codice Etico, nel sistema delle deleghe aziendali, e nel complesso di tutte le procedure aziendali. In altre parole, il Modello Organizzativo nel suo complesso sembra fornire adeguata tutela a che non possa essere costituita un'associazione per delinquere all'interno della Società. Quanto ai possibili reati fine espressamente previsti nel D. Lgs. 231/01 e che potrebbero essere commessi da una ipotetica associazione per delinquere, o da esponenti della società che partecipino ad associazioni per delinquere "esterne", essi trovano ulteriore presidio nelle specifiche procedure ad essi dedicate. In particolare, in relazione a tali ultimi reati, la Società, avendo adottato specifiche procedure tese a evitare, ad esempio, la corruzione di pubblici ufficiali, previene – a maggior ragione – il rischio che possa essere costituita in seno alla società una associazione per delinquere finalizzata a commettere corruzioni.

G.5. *Flussi informativi periodici e segnalazioni verso l'OdV*

Flussi informativi periodici

L'OdV, per il tramite della funzione Corporate Compliance, ha predisposto uno specifico sistema di reportistica periodico indirizzato ai responsabili di funzione finalizzato all'individuazione di eventuali indici di anomalia al fine di prevenire comportamenti non conformi alle norme ed ai principi previsti dal Modello (vedi Procedura Flussi verso OdV CG007).

Segnalazioni

I destinatari del Modello hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'OdV eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nel Modello stesso. A tale scopo le segnalazioni potranno essere inviate attraverso le caselle di posta elettronica:

OdVZaCh@ZambonGroup.com

oppure scrivendo a Organismo di Vigilanza, Zambon, via Lillo del Duca 10, 20091 Bresso (MI).

Come già indicato nella parte generale è garantita la riservatezza del segnalante.

PARTE SPECIALE H
I REATI TRANSNAZIONALI

I reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

Il reato transnazionale non è un'autonoma ipotesi di reato, bensì una qualifica che viene attribuita a certi reati nel momento in cui sono presenti le condizioni previste dalla L. 146/06.

In particolare l'art. 3 di tale legge prevede che “si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

Ai fini del D. Lgs. 231/01 possono essere qualificati quali transnazionali i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43 del 1973), associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990), traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D. Lgs. n. 286 del 1998), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) e favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Pertanto se uno dei reati di cui sopra è ritenuto a rischio per la società, lo è anche il corrispondente reato transnazionale soprattutto se tale società fa parte di un Gruppo che opera in più paesi.

In considerazione del fatto che:

1. i reati di i) associazione per delinquere, ii) associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, iii) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e iv) favoreggiamento personale, sono i soli rilevanti per la società;
2. tali reati risultano presidiati come descritto nelle Parti Speciali A e G del presente Modello Organizzativo;

3. tali reati trovano ulteriori presidi nei principi del Codice Etico adottato da tutte le società italiane ed estere del gruppo, nel sistema di deleghe e procure, e nel corpus di policy e procedure aziendali.

Ne consegue che il modello organizzativo nel suo complesso fornisce adeguata tutela a che tali reati non possano essere commessi nemmeno in ambito transnazionale.

H.1. Flussi informativi periodici e segnalazioni verso l'OdV

Flussi informativi periodici

L'OdV, per il tramite della funzione Corporate Compliance, ha predisposto uno specifico sistema di reportistica periodico indirizzato ai responsabili di funzione finalizzato all'individuazione di eventuali indizi di anomalia al fine di prevenire comportamenti non conformi alle norme ed ai principi previsti dal Modello (vedi Procedura Flussi verso OdV CG007).

Segnalazioni

I destinatari del Modello hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'OdV eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nel Modello stesso. A tale scopo le segnalazioni potranno essere inviate attraverso le caselle di posta elettronica:

OdVZaCh@ZambonGroup.com

oppure scrivendo a Organismo di Vigilanza, Zambon, via Lillo del Duca 10, 20091 Bresso (MI).

Come già indicato nella parte generale è garantita la riservatezza del segnalante.

PARTE SPECIALE I
IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

Premessa: il reato di corruzione tra privati

Il D.Lgs. 38/2017 ha modificato sostanzialmente la disciplina della corruzione tra privati. Alla luce delle modifiche introdotte, costituisce reato – e può essere fonte di responsabilità per ZaCh System S.p.A. – la condotta di dare, promettere o anche solo offrire denaro o altra utilità a un soggetto privato facente parte di un'altra società (sia che si tratti di un soggetto apicale, sia che si tratti di un dipendente) perché compia od ometta atti in violazione dei propri doveri e obblighi di fedeltà (l'elemento di “nocumento” relativo alla società “corrotta” viene definitivamente eliminato). Altra novità riguarda l'introduzione del reato di “istigazione alla corruzione tra privati” (2563 bis c.c.) orientato ad estendere la fattispecie di reato ai casi in cui l'offerta o la promessa non sia accettata.

Per entrambe le fattispecie di cui sopra, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231/2001.

I.1. Destinatari della Parte speciale

La presente Parte speciale è rivolta agli Amministratori, a tutti i dipendenti, ai consulenti e ai collaboratori che nello svolgimento delle loro attività possono essere coinvolti nelle aree a rischio, indicate nel successivo paragrafo I.6, affinché si attengano ai principi e norme comportamentali adottate dalla società al fine di prevenire ed impedire il verificarsi del reato di corruzione tra privati.

In particolare, la presente Parte speciale ha la funzione di:

- indicare le aree a rischio reato della società e le relative procedure di prevenzione nei rispettivi allegati specifici per ogni funzione;
- fornire i principi generali cui i destinatari sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Come definito nella Parte Generale, le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle funzioni aziendali competenti, qualora si

dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

1.2. Il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. A seguito delle modifiche apportate dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, il reato è ora perseguibile d'ufficio.

1.3 Il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace,

qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. A seguito delle modifiche apportate dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, il reato è ora perseguibile d'ufficio.

I.4. Esempi di potenziali comportamenti illeciti

- Costituire *fondi neri* a disposizione degli addetti alle vendite di ZaCh System S.p.A. per erogare o promettere somme di denaro al responsabile dell'ufficio acquisti di una società cliente perché acquisti i prodotti della nostra Società, a discapito di concorrenti o a prezzi maggiorati.
- Fare regali al responsabile di qualità di una società cliente perché ometta le dovute verifiche sulle nostre forniture.
- Conferire incarichi o dare opportunità commerciali a parenti di esponenti di aziende concorrenti perché facilitino l'attività di ZaCh System S.p.A.
- Fare pagamenti in nero o tramite finte consulenze all'amministratore di una società perché acquisisca dal Gruppo Zambon una società controllata o un ramo d'azienda a un valore maggiore rispetto a quello reale.
- Corrompere un fornitore perché faccia degli extra-sconti non dovuti.
- In generale, dare o promettere qualsiasi forma di utilità a un soggetto di altra azienda perché favorisca ZaCh System S.p.A. a discapito del mercato e della società di cui fa parte.

I.5. Principi generali di comportamento

Gli organi sociali, il personale e i professionisti esterni che operano in nome e/o per conto di ZaCh System S.p.A. sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza ed integrità nel porre in essere le attività sensibili di cui alla presente parte

speciale che devono essere svolte nel rispetto della legge, del Codice Etico, del Modello, delle policy e procedure aziendali e dei seguenti principi generali di comportamento.

Non sono ammesse forme di regalo o altre erogazioni finalizzate a far ottenere alla società indebiti trattamenti di favore.

Sono ammesse unicamente forme di regalo e di omaggio, di trascurabile valore, purché anch'esse non finalizzate all'ottenimento, anche in via indiretta, dei trattamenti di cui sopra.

È fatto divieto ai dipendenti e/o consulenti di ZaCh di chiedere o accettare, anche per il tramite di un terzo, denaro, doni e prestazioni di favore, quale corrispettivo per prestazioni svolte nell'ambito dell'attività della società.

In particolare, non dovranno essere intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego, commerciali o consulenziali che possano arrecare un vantaggio personale ad esponenti di Società clienti o fornitrici;
- offrire omaggi, in qualsiasi forma, a meno che non siano di valore trascurabile;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Le singole attività aziendali sensibili sono individuate nel successivo paragrafo unitamente alle principali disposizioni adottate da ZaCh a loro presidio.

Trasparenza, completezza e tracciabilità informativa – archiviazione dei documenti:

Le azioni intraprese nei confronti di terzi, così come le operazioni poste in essere da ZaCh System S.p.A. devono essere documentate in modo organico; per esse, la società deve garantire, in ogni momento, la possibilità di verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento dell'operazione e devono essere individuate in modo chiaro le competenze dei singoli e i processi autorizzativi e di controllo.

Tutti i documenti relativi ai rapporti economici con soggetti terzi, compresi quelli di supporto ai processi di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività, devono

essere conservati in modo ordinato in archivi, anche elettronici, facilmente consultabili nel rispetto delle procedure relative al *ciclo attivo* e al *ciclo passivo* della Società.

I suddetti archivi devono essere conservati per almeno dieci anni.

Gestione dei flussi finanziari:

Deve essere garantita la tracciabilità dei flussi finanziari e devono essere stabilite le capacità di spesa e i relativi processi autorizzativi e di controllo.

L'utilizzo delle risorse finanziarie "per contanti" deve essere ridotta al minimo della fisiologicità operativa; non devono rimanere sospesi di cassa, ed ogni giustificativo di spesa deve essere verificato, unitamente all'esistenza e alla correttezza delle "firme di autorizzazione".

I.6. Mappatura delle attività sensibili in ZaCh System S.p.A.

I rischi di reato ritenuti rilevanti per la Società sono presidiati dai principi di cui al Codice Etico, dal Modello di ZaCh System S.p.A., dai "Principi Generali di comportamento" di cui al paragrafo I.5, nonché dal corpus procedurale nel tempo aggiornato e pubblicato sulla intranet aziendale, che tiene in espresa considerazione i principi di segregazione dei ruoli, tracciabilità e controllo.

Nel presente paragrafo sono specificamente individuate le attività sensibili in relazione ai reati di corruzione tra privati e le principali disposizioni aziendali (policy, procedure e disposizioni interne) poste a presidio delle stesse.

Come già descritto nella parte generale del Modello, l'organizzazione del gruppo prevede la centralizzazione di funzioni e di servizi, interconnessioni operative e rapporti intercompany tra le società regolate da contratti intercompany. Il documento "Mappatura Rischi" (allegato 1) riporta ed integra le aree sensibili di seguito indicate, e le principali Funzioni responsabili.

- Gestione dei Rapporti con Istituti di Credito
- Conferimento di incarichi professionali

- Acquisto di beni e servizi diversi
- Attività relative alla gestione delle risorse umane
- Gestione rimborsi spese a dipendenti
- Donazioni, borse di studio, contributi e liberalità
- Gestione dei rapporti commerciali (partnership) con terze parti appartenenti al settore privato

Di seguito si riporta il dettaglio delle principali procedure a presidio delle suddette Attività Sensibili:

- CG006 “Linee guida per la selezione di Business Partners”
- CG009 “Linee guida per la gestione degli incarichi professionali”
- FINZIS001 “Modalità operative relative ai c/c bancari”
- FIN002 “Group Treasury Policy”
- FINZIS019 “Procedura Acquisti Finance”
- HRC001 “Recruitment & Onboarding”
- LG001 “Procedura lettere di incarico/contratti”
- P003 “Compensation Policy”
- PSCM002 Purchasing – Group’s Policy
- “Travel & Expenses Procedure (Bresso, Vicenza)”
- PRCNI-01 “Gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi non inventory”
- PSVM00 Vendor Management Global Policy

1.7. Flussi informativi periodici e segnalazioni verso l’OdV

Flussi informativi periodici:

L’OdV, per il tramite della funzione Corporate Compliance, ha predisposto uno specifico sistema di reportistica periodico indirizzato ai responsabili di funzione finalizzato all’individuazione di eventuali indici di anomalia al fine di prevenire comportamenti non conformi alle norme ed ai principi previsti dal Modello (Vedi procedura Flussi verso OdV CG007).

Segnalazioni:

I destinatari del Modello hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'OdV eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nel Modello stesso. A tale scopo le segnalazioni potranno essere inviate attraverso le caselle di posta elettronica:

OdVZaCh@ZambonGroup.com

oppure scrivendo a Organismo di Vigilanza, Zambon, via Lillo del Duca 10, 20091 Bresso (MI).

Come già indicato nella parte generale è garantita la riservatezza del segnalante.

PARTE SPECIALE L
I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
E
DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO

L.1. Destinatari della Parte speciale

La presente Parte speciale è rivolta agli Amministratori, a tutti i dipendenti, ai consulenti e ai collaboratori che nello svolgimento delle loro attività possono essere coinvolti nelle aree a rischio, indicate nel successivo paragrafo L.5., affinché si attengano ai principi e norme comportamentali adottate dalla società al fine di prevenire ed impedire il verificarsi del reato di corruzione tra privati.

In particolare, la presente Parte speciale ha la funzione di:

- indicare le aree a rischio reato della società e le relative procedure di prevenzione nei rispettivi allegati specifici per ogni funzione;
- fornire i principi generali cui i destinatari sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Come definito nella Parte Generale, le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle funzioni aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

L.2. I reati di cui all'art. 25- duodecies del D.Lgs. 231/2001

- **Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato** (art.22 co. 12-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286):

Il reato si configura quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso di soggiorno è scaduto e non è stato richiesto il rinnovo nei termini di legge, oppure il cui permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.

Il predetto reato comporta la responsabilità amministrativa di cui al Decreto quando:

- i lavoratori reclutati sono in numero superiore a tre;

- trattasi di minori in età non lavorativa;
- i lavoratori intermediati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

L.3. *I reati di cui all'art. 25- quinquies del D.Lgs. 231/2001*

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603-bis c.p.):

Il reato si configura quando si recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; si configura inoltre quando si utilizza, assume o impiega manodopera anche mediante l'attività di mediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento, ed approfittando dello stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

L.4 *Principi generali di comportamento*

Gli organi sociali, il personale e i professionisti esterni che operano in nome e/o per conto di ZaCh System S.p.A. sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza ed integrità nel porre in essere le attività sensibili di cui alla presente parte speciale che devono essere svolte nel rispetto della legge, del Codice Etico, del Modello, delle policy e procedure aziendali e dei seguenti principi generali di comportamento.

I Destinatari della presente parte speciale, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, devono attenersi alle seguenti regole di condotta:

- nell'ambito delle attività di selezione, gestione e formazione del personale, la Società deve ispirarsi alle disposizioni di legge e ai regolamenti nonché alle disposizioni a cui ha formalmente aderito;
- la Società deve assicurare che l'attività di selezione, gestione e formazione delle risorse umane sia gestita nel rispetto dei principi di eticità, correttezza, trasparenza;
- la Società deve garantire l'adozione di criteri di merito, di competenza e professionalità per qualunque decisione relativa al rapporto di lavoro con i propri dipendenti;
- la Società deve garantire la corretta e completa compilazione e archiviazione della documentazione relativa al processo di selezione ed assunzione;
- osservare e garantire l'osservanza, all'interno della Società di tutte le norme a tutela del lavoratore ed in materia di immigrazione;
- alla Società è fatto divieto di favorire e/o promuovere l'impiego, alle dipendenze della Società, di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto rispetto al quale non sia stato chiesto, entro i termini di legge, il rinnovo oppure con permesso revocato o annullato;

- alla Società è fatto divieto di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento, ad esempio esponendoli a situazioni di grave pericolo, in considerazione della prestazione da svolgere e del contesto lavorativo;
- alla Società è fatto divieto di ridurre o mantenere i lavoratori in stato di soggezione continuativa;
- alla Società è fatto divieto di utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione per conto di terzi, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- alla Società è fatto divieto di assegnare incarichi di fornitura a terzi nei casi in cui si abbia notizia, o anche solo il sospetto, del mancato rispetto da parte del fornitore delle norme a tutela del lavoratore ed in materia di immigrazione.

L.5 Mappatura delle attività sensibili in ZaCh System S.p.A.

I rischi di reato ritenuti rilevanti per la Società sono presidiati dai principi di cui al Codice Etico, dal Modello di ZaCh System S.p.A., dai “Principi Generali di comportamento” di cui al paragrafo L.4., nonché dal corpus procedurale nel tempo aggiornato e pubblicato sulla intranet aziendale, che tiene in espresa considerazione i principi di segregazione dei ruoli, tracciabilità e controllo.

Nel presente paragrafo sono specificamente individuate le attività sensibili in relazione ai reati relativi ai delitti contro la personalità individuale e delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero e le principali disposizioni aziendali (policy, procedure e disposizioni interne) poste a presidio delle stesse.

Come già descritto nella parte generale del Modello, l'organizzazione del gruppo prevede la centralizzazione di funzioni e di servizi, interconnessioni operative e rapporti intercompany tra le società regolate da contratti intercompany. Il documento “Mappatura Rischi” (allegato 1) riporta ed integra le aree sensibili di seguito indicate, e le principali Funzioni responsabili:

- Conferimento di incarichi professionali

- Acquisto di beni e servizi diversi
- Attività relative alla gestione delle risorse umane

Di seguito si riporta il dettaglio delle principali procedure a presidio delle suddette Attività Sensibili:

- CG006 “Linee guida per la selezione di Business Partners”
- CG009 “Linee guida per la gestione degli incarichi professionali”
- FINZIS001 “Procedure di Tesoreria”
- FINZIS019 “Procedura Acquisti Finance”
- HRC001 “Recruitment & Onboarding”
- LG001 “Procedura lettere di incarico/contratti”
- P003 “Compensation Policy”
- PSCM002 Purchasing – Group’s Policy
- PRCNI-01 “Gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi non inventory”
- PSVM00 Vendor Management Global Policy

L.6 Flussi informativi periodici e segnalazioni verso l’OdV

Flussi informativi periodici:

L’OdV, per il tramite della funzione Corporate Compliance, ha predisposto uno specifico sistema di reportistica periodico indirizzato ai responsabili di funzione finalizzato all’individuazione di eventuali indici di anomalia al fine di prevenire comportamenti non conformi alle norme ed ai principi previsti dal Modello (vedi Procedura Flussi verso OdV CG007).

Segnalazioni

I destinatari del Modello hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente all’OdV eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nel Modello stesso. A tale scopo le segnalazioni potranno essere inviate attraverso le caselle di posta elettronica:

OdVZaCh@ZambonGroup.com

oppure scrivendo a Organismo di Vigilanza, Zambon, via Lillo del Duca 10, 20091 Bresso (MI).

Come già indicato nella parte generale è garantita la riservatezza del segnalante.

PARTE SPECIALE M

I REATI TRIBUTARI

Premessa: i reati tributari

L'articolo 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dalla Legge del 19 dicembre 2019, n. 157, e modificato in data 15 luglio 2020 attraverso l'emanazione del Decreto Legislativo n. 75 del 15 luglio 2020, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*", ossia il provvedimento normativo di recepimento della c.d. "*Direttiva PIF*", ha ampliato le fattispecie di reato da cui può sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente, introducendo i c.d. "*Reati Tributari*".

M.1. Destinatari della Parte speciale

La presente Parte speciale è rivolta agli Amministratori, a tutti i dipendenti, ai consulenti e ai collaboratori che nello svolgimento delle loro attività possono essere coinvolti nelle aree a rischio, indicate nel successivo paragrafo M.5., affinché si attengano ai principi e alle norme comportamentali adottate dalla Società al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati tributari.

In particolare, la presente Parte speciale ha la funzione di:

- indicare le aree a rischio reato della Società e le relative procedure di prevenzione nei rispettivi allegati specifici per ogni funzione;
- fornire i principi generali cui i destinatari sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Come definito nella Parte Generale, le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle funzioni aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

M.2. I reati tributari art. 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio uguale o superiore a 100.000 euro** (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000)
- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio inferiore a 100.000 euro** (art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi di importo pari o superiore a euro centomila.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

A titolo esemplificativo, tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Concretamente, con riferimento ai casi di operazioni infragruppo, si ipotizzi il caso in cui la società italiana acquisti beni o servizi da una società dello stesso gruppo estera, indicando costi maggiori rispetto a quelli ritenuti corretti.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000)
Fuori dai casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

A titolo esemplificativo, tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale derivante dalla predetta attività evasiva.

- **Delitto di dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. 74/2000)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi

attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al punto precedente, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste alle precedenti lettere a) e b).

Il D. Lgs. n. 75/2020 ha inserito il reato di cui all'art. 4, D. Lgs. n. 74/2000, nel novero dei reati presupposto previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. Per questa fattispecie di reato cui sopra, si applicano le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. n. 231/2001 all'art. 9, comma 2, lettere c), d), e e).

A titolo esemplificativo, tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti. Concretamente, con riferimento ai casi di operazioni infragruppo, si ipotizzano i casi seguenti: (i) la

società italiana acquista beni o servizi da una società dello stesso gruppo estera, indicando costi maggiori rispetto a quelli ritenuti corretti; (ii) la società italiana vende beni o servizi ad una società dello stesso gruppo estera, ad un prezzo inferiore rispetto ai prezzi generalmente applicati sul mercato.

- **Omessa dichiarazione** (art. 5 D.Lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il D. Lgs. n. 75/2020 ha inserito il reato di cui all'art. 5, D. Lgs. n. 74/2000, nel novero dei reati presupposto previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. Per questa fattispecie di reato cui sopra, si applicano le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. n. 231/2001 all'art. 9, comma 2, lettere c), d), e e).

A titolo esemplificativo, tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, pur essendovi obbligata, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad Euro 50.000.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100.000 euro** (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000)

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100.000 euro** (art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal paragrafo precedente, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore ad euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

A titolo esemplificativo, tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che sono recepiti in contabilità, comportando l'indicazione in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi fittizi, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale / profitto derivante dall'attività evasiva. Concretamente, con riferimento ai casi di operazioni infragruppo, si ipotizzi il caso in cui la società italiana venda beni o servizi ad una società dello stesso gruppo estera, ad un prezzo inferiore rispetto ai prezzi generalmente applicati sul mercato.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- **Indebita compensazione** (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o crediti inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Il D. Lgs. n. 75/2020 ha inserito il reato di cui all'art. 10-quarter, D. Lgs. n. 74/2000, nel novero dei reati presupposto previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. Per questa fattispecie di reato cui sopra, si applicano le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. n. 231/2001 all'art. 9, comma 2, lettere c), d), e e).

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000).

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

A titolo esemplificativo, tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui la Società potrebbe simulare la cessione di asset aziendali (ad esempio proprietà immobiliari), al fine di sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte sui redditi e, dunque, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale derivante dal mancato versamento delle imposte dovute.

M.3. Ulteriori esempi di potenziali comportamenti illeciti

Il reato potrebbe configurarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto:

- contabilizzi ed utilizzi in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da fornitori di beni, lavori o servizi, a fronte di: operazioni mai poste in essere; operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale; operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura;
- si avvalga di altri documenti rilevanti ai fini fiscali (ad esempio, le note spese del personale) per operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, portandoli in detrazione e, conseguentemente, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale/profitto derivante dall'attività evasiva;
- corrisponda ai dipendenti somme inferiori rispetto a quanto certificato in busta paga, consentendo una indebita deduzione dei costi pari alla differenza tra l'importo certificato e quanto realmente corrisposto e, conseguentemente, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi e ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale/profitto derivante dall'attività evasiva;
- compiendo operazioni simulate ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi

- passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale derivante dalla predetta attività evasiva;
- al fine di consentire ad un terzo l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e contestualmente ottenere un indebito interesse e/o vantaggio, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni (oggettivamente o soggettivamente) inesistenti riguardanti la fornitura di prestazioni. A titolo esemplificativo, l'interesse e/o il vantaggio per la Società potrebbe essere: i) ricevere da parte del terzo una somma di denaro in contante (non tracciabile) non inferiore all'importo delle imposte che la Società dovrà versare all'Erario, consentendo a quest'ultima di creare fondi extracontabili; ii) essere preferita, da parte del terzo, per future attività di business congiunte altamente remunerative. Il medesimo schema evasivo si realizzerebbe anche in caso di fatture o altri documenti indicanti un importo superiore rispetto a quello reale (ad esempio con quantitativi o compensi superiori a quelli effettivi);
 - al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte e con la finalità di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, effettui pagamenti o trasferisca fittiziamente fondi a soggetti terzi (sottraendo in tutto o in parte le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario).

M.4. *Principi generali di comportamento*

Gli organi sociali, il personale e i professionisti esterni che operano in nome e/o per conto di ZaCh System S.p.A. sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza ed integrità nel porre in essere le attività sensibili di cui alla presente parte speciale che devono essere svolte nel rispetto della legge, del Codice Etico, del Modello, delle *policy* e procedure aziendali e dei seguenti principi generali di comportamento.

A tal proposito, è fatto obbligo di:

- redigere, fornire o trasmettere all'amministrazione finanziaria documenti e/o dati corretti, completi, esatti e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione limpida della situazione fiscale e finanziaria della Società ai fini dell'esatto adempimento degli obblighi fiscali e tributari;

- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione con l'amministrazione finanziaria, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato e veritiero giudizio ai fini fiscali sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale e tributaria della Società. A questo proposito, è fatto divieto, in particolare, di:
 - contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria) ed utilizzare nelle dichiarazioni (relative alle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto) elementi passivi fittizi derivanti da fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - indicare nelle dichiarazioni elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - alterare o comunque riportare in maniera inesatta i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti di natura patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale;
 - occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione – in modo da non consentire all'Amministrazione finanziaria la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari – al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi;
 - indicare nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi

passivi inesistenti, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;

- omettere di presentare, essendovi obbligata la Società, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero la dichiarazione di sostituto d'imposta, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- utilizzare indebitamente in compensazione crediti non spettanti ovvero crediti inesistenti al fine di non versare le somme dovute, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- non alienare simulatamente o non compiere altri atti fraudolenti sui beni / cespiti della Società o sui beni altrui, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale di ZaCh System S.p.A.;
- mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione riguardante la gestione della Società e prodromica allo svolgimento di ogni e qualsivoglia attività di verifica e controllo legalmente e statutariamente attribuita ai predetti. A questo proposito, è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente o comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo mediante l'occultamento o la distruzione di documenti ovvero mediante l'uso di altri mezzi fraudolenti.

M.5. Mappatura delle attività sensibili in ZaCh System S.p.A.

I rischi di reato ritenuti rilevanti per la Società sono presidiati dai principi di cui al Codice Etico, dal Modello di ZaCh System S.p.A., dai “Principi Generali di comportamento” di cui al paragrafo M.4., nonché dal corpus procedurale nel tempo aggiornato e pubblicato sulla intranet aziendale, che tiene in espressa considerazione i principi di segregazione dei ruoli, tracciabilità e controllo.

Nel presente paragrafo sono specificamente individuate le attività sensibili in relazione ai reati tributari e le principali disposizioni aziendali (*policy*, procedure e disposizioni interne) poste a presidio delle stesse.

Come già descritto nella parte generale del Modello, l’organizzazione del gruppo prevede la centralizzazione di funzioni e di servizi, interconnessioni operative e rapporti *intercompany* tra le società regolate da contratti *intercompany*. Il documento “Mappatura Rischi” (allegato 1) riporta ed integra le aree sensibili di seguito indicate, e le principali Funzioni responsabili:

- Gestione contabilità e redazione del bilancio di esercizio
- Rapporti con clienti/fornitori/partner per la gestione di accordi negoziali e relative operazioni amministrative, contabili e di tesoreria
- Gestione dei processi amministrativo - contabili e dei flussi finanziari
- Gestione dei rapporti intercompany
- Conferimento di incarichi professionali
- Acquisto di beni e servizi diversi
- Attività relative alla gestione delle risorse umane
- Gestione rimborsi spese a dipendenti
- Gestione della fiscalità

Di seguito si riporta il dettaglio delle principali procedure a presidio delle suddette Attività Sensibili:

- CG-006 “Linee guida per la corretta selezione dei business partner”
- CG-009 “Linee guida per la corretta assegnazione di incarichi professionali”
- CG-013 “Policy anticorruzione e gestione delle iniziative crossborder”

- DOFIN001/08 “Disposizione operativa”
- FIN002 "Group Treasury Policy”
- FINZIS002 “Procedura di gestione delle coordinate bancarie dei fornitori”
- FINZIS014 "Procedura di gestione dei rapporti infragruppo"
- FINZIS016 "Procedura di gestione del credito"
- FINZIS018 “Procedura ciclo vendite Zambon S.p.A.”
- FINZIS019 “Procedura Finance ciclo acquisti”
- “Procedura di autorizzazione investimenti e disinvestimenti”
- "Procedura di gestione dei beni patrimoniali"
- LG001 “Procedura lettere di incarico/contratti”
- MBO Policy 2020
- P003 “Compensation Policy”
- P007 “Company Travels”
- PRCIN-03 "Management of the procurement process for goods, services and consultancy"
- PSCM-02 "Global Procurement Policy”
- PSVM Vendor Management Global Policy
- Regolamento interno per il personale
- SOP C.09.01 "Selection of Vendors"
- TAX_ProcOp1 “Procedura operativa n.1 - Predisposizione dei fondi imposte”
- TAX_ProcOp2 “Procedura operativa n.2 - Contratti di servizi intercompany”
- TAX_ProcOp3 "Procedura operativa n.3 - Trattamento costi relativi ai Paesi CSI"
- TAX_ProcOp4 "Procedura operativa n.4 - Riaddebiti contratto intercompany Zambon
- TAX_ProcOp5 “Procedura operativa n. 5 - Controllo sulle ritenute versate e IVA”
- TAX_ProcOp6 “Procedura operativa n.6 - Timing transfer Pricing”
- TAX000_2018 “Procedura Tax”
- “Travels and Expense”

M.6. *Flussi informativi periodici e segnalazioni verso l’OdV*

Flussi informativi periodici:

L’OdV, per il tramite della funzione Corporate Compliance, ha predisposto uno specifico sistema di reportistica periodico indirizzato ai responsabili di funzione finalizzato all’individuazione di eventuali indici di anomalia al fine di prevenire comportamenti non conformi alle norme ed ai principi previsti dal Modello (Vedi procedura Flussi verso OdV CG007).

Segnalazioni:

I destinatari del Modello hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'OdV eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nel Modello stesso. A tale scopo le segnalazioni potranno essere inviate attraverso le caselle di posta elettronica:

OdVZaCh@ZambonGroup.com

oppure scrivendo a Organismo di Vigilanza, Zambon, via Lillo del Duca 10, 20091 Bresso (MI).

Come già indicato nella parte generale è garantita la riservatezza del segnalante.

ALLEGATO 1: MAPPATURA DEI RISCHI “RISK ASSESSMENT”

Disponibile presso la funzione Corporate Compliance

ALLEGATO 2: ELENCO DEI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RILEVANTI AI FINI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio (artt. 24 e 25)

Peculato (art. 314 c.p.): il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Tale reato è rilevante ai fini 231 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.): il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Tale reato è rilevante ai fini 231 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.): vi incorre chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi dallo Stato italiano o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità o non dovesse seguire l'utilizzo dell'intera somma erogata.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.): vi incorre chiunque dovesse ottenere, mediante la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o omettendo di trasmettere informazioni dovute, dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea, salvo che il fatto costituisca il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis.c.p).

Concussione (art. 317 c.p.)¹: il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)²: il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): vi incorre il pubblico ufficiale che per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

¹ Così come modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190" e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" in vigore dal 28 novembre 2012.

² Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalla Legge n.69/2015 e Legge n.3/2019.

Circostanze aggravanti(art. 319-bis c.p.): la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali si è interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.): sussiste se i fatti di corruzione per un atto d'ufficio o contrari ai doveri d'ufficio sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile o penale o amministrativo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)³: la norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)⁴: le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): le pene stabilite nell'art. 318, comma 1 c.p., nell'art. 319 c.p., nell'art. 319-bis c.p., nell'art. 319-ter c.p. e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 c.p. e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)⁵: vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La pena si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bisc.p.)⁶: le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

³ Reato introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

⁴ Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

⁵ Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

⁶ Come modificato dalla Legge 9 Gennaio 2019,n.3.

- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni economiche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e dei funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.): salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Tale reato è rilevante ai fini 231 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Traffico di influenze illecite (art.346- bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322- bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.): chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 c.p.): vi incorre chiunque pone in essere artifici o raggiri tali da indurre taluno in errore, procurando a sé o a un altro un ingiusto profitto a danno dello Stato (oppure altro Ente Pubblico o finanche l'Unione Europea).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.): se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.): vi incorre chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898): ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis):

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.): se alcuna delle falsità previste dal Capo III, Titolo VII, Libro II c.p. riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Le falsità di cui al Capo III, Titolo VII, Libro II c.p. sono le seguenti:

- **Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da 3 a 10 anni.
- **Art. 477 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
- **Art. 478 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da 1 a 3 anni.

- **Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.
- **Art. 480 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni.
- **Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità:** vi incorre chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa da euro 51,00 a euro 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
- **Art. 482 c.p. - Falsità materiale commessa dal privato:** se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 c.p. è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
- **Art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico:** vi incorre chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a 3 mesi.
- **Art. 484 c.p. - Falsità in registri e notificazioni:** vi incorre chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a euro 309,00.
- **Art. 485 c.p. - Falsità in scrittura privata:** vi incorre chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.
- **Art. 486 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato:** vi incorre chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.
- **Art. 487 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.
- **Art. 488 c.p. - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali:** ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.
- **Art. 489 c.p. - Uso di atto falso:** vi incorre chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

- **Art. 490 c.p. - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri:** vi incorre chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri; soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.
- **Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti:** agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.
- **Art. 493 c.p. - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico:** le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.): vi incorre chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.): vi incorre chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.): vi incorre chiunque allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quater c.p.): vi incorre chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.): vi incorre chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.): vi incorre chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.): vi incorre chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.): la disposizione reprime la condotta di chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis* c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.): se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-*quinquies* c.p.): vi incorre il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*):

Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)⁷: vi incorrono coloro che promuovono o costituiscono od organizzano associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

Associazioni a delinquere di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.): la disposizione reprime la condotta di chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'art. 416-*bis* c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.)⁸: vi incorre chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* (ossia, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva) in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità. La norma punisce anche chi promette di procurare voti con le medesime modalità.

Sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 c.p.): vi incorre chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

⁷ Così come modificato dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172.

⁸ Articolo così modificato dalla legge 17 aprile 2014, n. 62.

Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990)⁹: vi incorre chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73 T.U. del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309..

Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.): vi incorre chiunque illecitamente commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente.

Reati della falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis):

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.): la norma reprime la condotta di:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato (art. 42 c.p.) o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate (artt. 456, 458, 459, 463 c.p.).

Alterazione di monete (art. 454 c.p.): vi incorre chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3) e 4) del detto articolo.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.): la norma punisce chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.): vi incorre chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.): le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 c.p. si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.): la norma reprime la condotta di chi contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione

⁹ Come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50.

delle carte di pubblico credito (art. 458 n.2 c.p.) o dei valori di bollo (art. 459 n.2 c.p.), ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.): la disposizione è volta a punire, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque fabbrichi, acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o all'alterazione di monete, di monete, di valori di bollo o di carta filigranata ovvero altre componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.): la fattispecie reprime chiunque faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati, non avendo però concorso nella contraffazione o alterazione degli stessi. La condotta è attenuata se i valori sono stati ricevuti in buona fede.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)¹⁰: il reato si configura quando chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, o se, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. La norma reprime inoltre chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Tali fattispecie sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)¹¹: vi incorre chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati ovvero chiunque, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, tali prodotti. Tali fattispecie sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1):

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.): vi incorre chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.): vi incorre chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.): vi incorre chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

¹⁰ Come modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99 che lo ha introdotto tra i reati-presupposto previsti dall'art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/01.

¹¹ Come modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99 che lo ha introdotto tra i reati-presupposto previsti dall'art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/01.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.): vi incorre chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.): vi incorre chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.): vi incorre chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.): vi incorre chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater): vi incorre chiunque:

- contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari;
- al fine di trarne profitto introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Reati societari (art. 25-ter):

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)¹²: vi incorrono, salvo quanto previsto dall'articolo 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore sulla predetta situazione. La norma prevede che il reato sia integrato anche nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)¹³: la disposizione prevede che qualora la condotta rilevante ai sensi dell'art. 2621 c.c. risulti, tenendo conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della

¹² Così come modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

¹³ Articolo introdotto dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

condotta, di lieve entità, siano applicate delle pene inferiori. Il medesimo articolo inoltre stabilisce che le medesime pene previste per i casi di lieve entità vengano applicate anche quando i fatti di cui all'art. 2621 c.c. riguardino società che non superano i limiti indicati nell'art. 1, comma 2, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (in quest'ultimo caso, inoltre, il reato non è procedibile d'ufficio, ma solamente a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale).

False comunicazione sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)¹⁴: la norma reprime la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore sulla predetta situazione. La disposizione precisa che sono equiparate alle società quotate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o comunque lo gestiscono.

La norma prevede che il reato sia integrato anche nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi..

Impedito controllo (art. 2625 c.c.): vi incorrono gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): la norma punisce gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): vi incorrono, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): la disposizione punisce gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

¹⁴ Così come modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): vi incorrono gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.): la norma punisce l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): vi incorrono gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): vi incorrono i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)¹⁵: la norma punisce chi dà o promette utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (o a quanti sono ad essi sottoposti), i quali, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis c.c.): vi incorre chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): vi incorre chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): la norma punisce chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): vi incorrono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i

¹⁵ Introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190; modificato dal *D.Lgs. n. 38/2017* e dalla *L. n. 3/2019*.

liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*)

Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.): la norma punisce chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico.

Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.): vi incorre chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-*bis*.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.)¹⁶: vi incorre chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

La disposizione punisce, inoltre, fuori dai casi previsti dall'art. 270 *bis* c.p. e del caso di addestramento, anche la persona arruolata.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1 c.p.)¹⁷: vi incorre chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater* c.p. organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo previste dall'art. 270-*sexies* c.p.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.)¹⁸: la disposizione prevede la punizione di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis* c.p., addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La disposizione punisce inoltre la persona addestrata e chi, avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti prima specificati, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte previste dall'art. 270-*sexies* c.p.

¹⁶ Così come modificato dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" convertito con modificazioni in l. 17 aprile 2015, n. 43.

¹⁷ Introdotto dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" convertito con modificazioni in l. 17 aprile 2015, n. 43.

¹⁸ Così come modificato dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" convertito con modificazioni in l. 17 aprile 2015, n. 43.

La condotta è aggravata se il fatto tipico è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.): sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.): vi incorre chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.): la norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.): vi incorre chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)¹⁹: vi incorre chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione. La condotta è aggravata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D. L. 15 dicembre 1979, n. 625 convertito con modificazioni nella l. 6 febbraio 1980, n. 15): prevede che per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena sia aumentata della metà, salvo che la circostanza costituisca elemento costitutivo del reato.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1):

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili²⁰(art. 583-bis c.p.):

- vi incorre chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili;
- vi incorre chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al punto precedente, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies):

¹⁹ Come modificato dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 convertito con modificazioni dalla l. 17 aprile 2015, n. 43

²⁰ Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù²¹(art. 600 c.p.): vi incorre chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)²²: vi incorre chiunque:

- recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce, sfrutta, gestisce, organizza, controlla la prostituzione o ne trae altrimenti profitto;
- compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità (anche solo promessi), salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)²³: la norma punisce chiunque:

1. utilizzando minori degli anni diciotto realizza esibizioni o spettacoli pornografici o produce materiale pornografico, ovvero recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche o da tali spettacoli trae altrimenti profitto e chi fa commercio di tale materiale pornografico.
2. al di fuori delle due ipotesi sopra esposte, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui sopra ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto;
3. al di fuori delle ipotesi di cui sopra, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.): la disposizione prevede che sia punito chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Pornografia virtuale (art. 600- quater1 c.p.): le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater c.p. si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali²⁴ realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Pena: diminuita di un terzo rispetto alle pene previste agli artt. 600-ter e 600-quater c.p..

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.): vi incorre chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

²¹ Come modificato dal d. lgs. 4 marzo 2014 n. 24. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

²² Così come modificato dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172 di “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno*” in vigore dal 23 ottobre 2012.

²³ Anch’esso come modificato dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172.

²⁴ Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)²⁵: la norma punisce chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. La disposizione espressamente estende l'ambito del reato anche a coloro che realizzano tali condotte nei confronti di persone di minore età anche non avvalendosi delle specifiche modalità richiamate.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.): vi incorre chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.): vi incorre chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; vi incorre inoltre chi utilizza, assume o impiega manodopera anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.): punisce la condotta di chi, allo scopo di commettere i reati previsti dagli artt. 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi a pornografia virtuale (art. 600-quater¹ c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.), corruzione di minorenni (art. 609-quinquies c.p.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) adesci un minore, ossia compie atti volti a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

- **Art. 609-bis c.p. - Violenza sessuale:** vi incorre chi, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. La fattispecie incrimina inoltre la condotta di chi induce taluno a subire o compiere atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
- **Art. 609-quater c.p. - Atti sessuali con minorenni:** punisce chi compie atti sessuali con una persona che al momento del fatto non ha compiuto 14 anni o con una persona che al momento del fatto non ha compiuto 16 anni quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza. Reprime inoltre anche la condotta dell'ascendente, del genitore, anche adottivo, o del di lui convivente, del tutore, ovvero di altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con un minore che al momento del fatto ha già compiuto 16 anni.
- **Art. 609-quinquies c.p. - Corruzione di minorenni:** la fattispecie reprime la condotta di chi compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14 al fine di farla assistere ovvero di chi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, fa assistere una persona minore di anni 14 al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
- **Art. 609-octies c.p. - Violenza sessuale di gruppo:** consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale previsti dall'art. 609-bis c.p.

²⁵ Modificato dal D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 24 e dal D.Lgs.21/2018

Reati ed illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-sexies):

Reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.):

1. È punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da Euro 20.000,00 a Euro 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari avvalendosi delle informazioni medesime;
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato, quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'art.1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Reato di manipolazione del mercato(art. 185 T.U.F.)

1. Vi incorre chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000,00 a euro 5.000.000,00.
- Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

L'art. 187-*quinquies* del TUF dispone la responsabilità amministrativa degli enti per gli **illeciti amministrativi** relativi agli abusi di mercato, indicati agli art. 14 e 15 Regolamento UE n. 596/2014 e .

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14, Regolamento UE n. 596/2014)

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate. **Divieto di manipolazione del mercato (art. 15, Regolamento UE n. 596/2014)**

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.): vi incorre chiunque cagiona per colpa²⁶ la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590, III comma, c.p.): la disposizione punisce chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale.

Art. 583 c.p.

La lesione personale è **grave**:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è **gravissima** se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies)

Ricettazione (art. 648 c.p.): vi incorre, fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o, comunque, si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.): la norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.): vi incorre chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.)²⁷: si configura quando l'autore o il concorrente in un delitto non colposo impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies):

²⁶ Ovvero per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

²⁷ Reato introdotto dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190"

Articolo 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Ai sensi del secondo comma, è possibile estinguere il reato pagando, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma primo, oltre alle spese del procedimento.

Tale articolo incrimina il c.d. "peer-to-peer"²⁸, indicando però solamente l'immissione in *internet* di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni:

- dell'art. 1 della l. 633/1941, secondo cui "*Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore*"²⁹;
- dell'art. 2575 c.c., per il quale "*Formano oggetto del diritto di autore*³⁰ *le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*".

²⁸ Il *peer-to-peer* è lo scambio di opere protette che avviene nei sistemi di *file-sharing*, nei quali ciascun utente è sia *downloader* che *uploader* poiché automaticamente condivide i file scaricati anche durante la fase di *download*.

²⁹ L'art. 2 specifica quali opere sono oggetto della tutela, disponendo che "*In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico*".

³⁰ Il contenuto del diritto d'autore è definito dall'art. 2577 c.c., che dispone che "*L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione*" e dall'art. 12 della l. 633/1941, il quale prevede che l'autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzare economicamente l'opera nei limiti fissati dalla legge.

Articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633:

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633:

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale

protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa³¹;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Articolo 171-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633:

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633:

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sebbene tale fattispecie presenti profili di sovrapposizione con quella prevista dalla lett. f) del comma 2 dell'art. 171-ter, le stesse si differenziano per una serie di ragioni:

- la pena comminata dall'art. 171-octies è più grave di quella comminata dall'art. 171-ter (uguale la reclusione, ma maggiore la multa): quindi non scatta la applicazione della clausola che esclude il primo reato se il fatto costituisca anche un reato più grave;

³¹ Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall'art. 171, comma 1, lett.a-bis), ma si distingue da quest'ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.

- le condotte incriminate non sono perfettamente sovrapponibili;
- il dolo è differente, richiedendosi il fine di lucro per il reato di cui all'art. 171-ter e il fine fraudolento per il reato di cui all'art. 171-octies;
- diverso è almeno in parte il tipo di trasmissione protetta, giacché l'art. 171-ter fa riferimento a trasmissioni rivolte a chi paga un canone di accesso, mentre l'art. 171-octies si riferisce a trasmissioni rivolte a utenti selezionati indipendentemente dal pagamento di un canone.

Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies):

Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.): la disposizione reprime la condotta di chi, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere³², salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Reati Ambientali (art. 25-undecies)

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)³³: si configura quando chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

È previsto che la condotta sia aggravata se l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)³⁴: la disposizione punisce chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 433 c.p., abusivamente provochi un disastro ambientale che la norma individua alternativamente nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; nell'alterazione di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali o nell'offesa alla pubblica incolumità dovuta alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

È previsto che la condotta sia aggravata se il disastro viene prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)³⁵: la previsione è volta a punire con una pena inferiore i fatti tipici dei reati di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) e di disastro ambientale (art. 452 quater c.p.) commessi con colpa. Prevede un'ulteriore riduzione di pena se dalla commissione colposa dei medesimi fatti sia derivato esclusivamente il pericolo inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

³² Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199 c.p.p. e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone.

³³ Fattispecie introdotta dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".

³⁴ Reato anch'esso introdotto dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68.

³⁵ Articolo inserito dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)³⁶: tale fattispecie viene integrata laddove, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque quando chiunque abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni o di disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La condotta è aggravata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La disposizione prevede inoltre una circostanza aggravante ad effetto speciale costituita dalla derivazione dal fatto tipico di un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)³⁷: tale disposizione prevede delle circostanze aggravanti per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e di associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.). In particolare, dispone che il reato di cui all'art. 416 c.p. sia aggravato quando il sodalizio criminoso sia diretto, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere uno dei delitti contro l'ambiente disciplinati dal Titolo VI bis del Libro II del codice penale e che il reato ex art. 416-bis c.p. sia aggravato nel caso in cui l'associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera sia finalizzata a commettere uno dei delitti contro l'ambiente disciplinati dal Titolo VI bis del Libro II del codice penale o all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. Dispone, infine, che le pene siano ulteriormente aumentate se fanno parte dell'associazione prevista dall'art. 416 c.p. o dall'art. 416 bis c.p. pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La condotta è aggravata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.): la norma punisce:

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
- chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di sito protetto (art. 733-bis c.p.): vi incorre chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

³⁶ Fattispecie aggiunta anch'essa dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68.

³⁷ Disposizione introdotta dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68.

Sanzioni penali (art. 137 co. 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. 152/2006)³⁸: vi incorre chiunque:

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, fuori dai casi di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3 D.lgs. 152/2006 o dal caso che segue;
- salvo che il fatto costituisca più grave reato, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1
- non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

La norma punisce, altresì, lo scarico - nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili- di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 co. 1 lett. a) e b), 3, 5 e 6 D. Lgs. 152/2006)³⁹: vi incorre chiunque:

- fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1 D.lgs. 152/2006, effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006;
- fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1 D.lgs. 152/2006, realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

³⁸ Come modificato dal d. lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

³⁹ Come anch'esso modificato dal d. lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

Bonifica di siti (art. 257 co. 1 e 2 D. Lgs. 152/2006)⁴⁰: vi incorre chiunque, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato:

- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti D.lgs. 152/2006;
- omette la comunicazione di cui all'articolo 242 D.lgs. 152/2006.

La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4, D. Lgs. 152/2006): la norma punisce chi:

- predispone un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e
- chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1, D. Lgs. 152/2006): la disposizione reprime la condotta di chi effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6, 7 e 8, D. Lgs. 152/2006): la norma punisce:

- chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti - area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La condotta è aggravata in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;
- colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
- il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti - area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzioni (art. 279 co. 5, D. Lgs. 152/2006): la norma punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

⁴⁰ Come modificato dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68

Art. 1, co. 1 e 2, L. 150/1992: la norma reprime la condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Art. 2, co. 1 e 2, L. 150/1992: la norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

- d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Art. 3-bis, L. 150/1992: la disposizione reprime le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, 1° comma L. 150/1992).

Art. 6, co. 4, L. 150/1992: la norma punisce chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 co. 6, L. 549/1993): vi incorre chi viola le disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

Inquinamento doloso (art. 8 co. 1 e 2, D. Lgs. 202/2007): la norma punisce lo sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Inquinamento colposo (art. 9 co. 1 e 2, D. Lgs. 202/2007): la disposizione reprime la condotta di sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998)

Chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a

trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 co. 12-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286): il reato si configura quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori:

- privi del permesso di soggiorno;
- il cui permesso di soggiorno è scaduto e non è stato richiesto il rinnovo nei termini di legge;
- il cui permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.

Il predetto reato comporta la responsabilità amministrativa di cui al Decreto quando:

- i lavoratori reclutati sono in numero superiore a tre;
- trattasi di minori in età non lavorativa;
- i lavoratori intermediati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Razzismo e xenofobia (art.25 terdecies)

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)

Frode in competizioni sportive (art. 1 della L. n.401/1989)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 4 della L. n.401/1989)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a € 516,46. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00 chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 500,00 a € 5.000,00.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da € 51,65 a € 516,46. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 51,65 a € 516,46.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507 e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio uguale o superiore a 100.000 euro (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio inferiore a 100.000 euro (art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000)

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Delitto di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Si evidenzia che questa fattispecie è rilevante ai fini 231 nel caso il reato sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Si evidenzia che questa fattispecie è rilevante ai fini 231 nel caso il reato sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100.000 euro (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100.000 euro (art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000)

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore ad euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Si evidenzia che questa fattispecie è rilevante ai fini 231 nel caso il reato sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000).

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies)

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943): è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;

- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943): è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943): è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943): è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943): è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943): è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943): il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943): è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943): chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943): chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943): chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a

dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943):

se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943): quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad

ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943): chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943): per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

Reati transnazionali (art. 10 l. 146/2006):

Definizione di reato transnazionale:

L'art 3 della L. 146/2006 definisce "transnazionale" il reato in cui sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e che sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, sempre che detto reato:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- o, infine, nel caso in cui sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti "sostanziali" in un altro Stato.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)⁴¹: vi incorrono coloro che promuovono o costituiscono od organizzano associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

⁴¹ Così come modificato dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" in vigore dal 23 ottobre 2012.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.): vi incorre chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater T.U. del D.L. n. 43 del 23 gennaio 1973): vi incorrono coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis T.U. del D.L. n. 43 del 23 gennaio 1973.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)⁴²: la disposizione punisce la condotta di chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73 T.U. del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309..

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. L. 25 luglio 1998 n. 286): vi incorre, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o compie altri atti diretti a procurarne l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro stato dal quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.): la disposizione reprime la condotta di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere⁴³, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)⁴⁴: vi incorre chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte Penale Internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti.

⁴² Come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50.

⁴³ Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199 c.p.p. e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone.

⁴⁴ Come modificato dalla l. 20 dicembre 2012, n. 237.